



Delibera n. 74 del 21/12/2015

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Regolamento Sale da Gioco e Giochi leciti. All.(N. I EMENDAMENTO deliberazione di iniziativa consiliare Prot. 955403 del 3/12/2014., testo coordinato con gli emendamenti approvati)

L'anno duemilaquindici il giorno 21 del mese di dicembre nella casa Comunale precisamente nella sala delle sue adunanze in Via Verdi n.35 - V° piano, si è riunito il Consiglio Comunale in grado di **PRIMA** convocazione ed in seduta **PUBBLICA** Premesso che a ciascun consigliere, ai sensi dell'art. 125 del T.U. 1915, modificato dall'art. 61 R.D. 30 dicembre 1923 n. 2839, è stato notificato l'avviso di convocazione pubblicato all'Albo Pretorio del Comune, si dà atto che dei sottoelencati Consiglieri in carica e presenti alla votazione dell'atto, risultano assenti quelli per i quali tale circostanza è timbrata a fianco di ciascun nominativo.

SINDACO

de **MAGISTRIS LUIGI**

- 1) **ADDIO GENNARO**
- 2) **ATTANASIO CARMINE**
- 3) **BEATRICE AMALIA**
- 4) **BORRIELLO ANTONIO**
- 5) **CAIAZZO TERESA**
- 6) **CAPASSO ELPIDIO**
- 7) **CASTIELLO GENNARO**
- 8) **COCCIA ELENA**
- 9) **CROCETTA ANTONIO**
- 10) **ESPOSITO ANIELLO**
- 11) **ESPOSITO GENNARO**
- 12) **ESPOSITO LUIGI**
- 13) **FELLICO ANTONIO**
- 14) **FIOLA CIRO**
- 15) **FORMISANO GIOVANNI**
- 16) **FREZZA FULVIO**
- 17) **GALLOTTO VINCENZO**
- 18) **GRIMALDI AMODIO**
- 19) **GUANGI SALVATORE**
- 20) **IANNELLO CARLO**
- 21) **IZZI ELIO**
- 22) **LANZOTTI STANISLAO**
- 23) **LEBRO DAVID**
- 24) **LETTIERI GIOVANNI**

P		
Assente	25) LORENZI MARIA	P
Assente	26) LUONGO ANTONIO	P
Assente	27) MADONNA SALVATORE	Assente
Assente	28) MANSUETO MARCO	P
P	29) MARINO SIMONETTA	P
P	30) MAURINO ARNALDO	P
Assente	31) MOLISSO SIMONA	Assente
P	32) MORETTO VINCENZO	Assente
P	33) MUNDO GABRIELE	P
Assente	34) NONNO MARCO	Assente
P	35) PACE SALVATORE	P
Assente	36) PALMIERI DOMENICO	Assente
P	37) PARISI SALVATORE	P
Assente	38) PASQUINO RAIMONDO	P
P	39) RINALDI PIETRO	P
P	40) RUSSO MARCO	P
Assente	41) SANTORO ANDREA	P
P	42) SCHIANO CARMINE	Assente
Assente	43) SGAMBATI CARMINE	P
Assente	44) TRONCONE GAETANO	P
P	45) VARRIALE VINCENZO	Assente
P	46) VASQUEZ VITTORIO	P
P	47) VERNETTI FRANCESCO	P
Assente	48) ZIMBALDI LUIGI	P

N.

Presiede la riunione Il Presidente Prof. R. Pasquino

In grado di prima convocazione ed in prosieguo di seduta

Partecipa alla seduta il Segretario Generale del Comune dr. Gaetano Virtuoso

Il Presidente, pone all'esame dell'Aula la deliberazione di iniziativa consiliare prot. 955403 del 3 dicembre 2014 avente ad oggetto : Regolamento Sale da Gioco e Giochi leciti, che vede come primo firmatario il Consigliere Gennaro Esposito.

Fa presente che il provvedimento è stato trasmesso alle Commissioni Affari Istituzionali, che ha rinviato in Consiglio l'espressione del parere, Lavoro ed Attività Produttive, Personale ed alla Commissione Trasparenza.

L'atto è stato inviato, altresì, a tutte le Municipalità, delle quali la 2^a, la 6^a e la 7^a hanno espresso parere favorevole.

Il Presidente comunica , inoltre, che il Consigliere Attanasio ha ritirato la sua firma sull'atto.

Entrano in Aula i Consiglieri Moretto e Mansueto (Presenti 30)

Si allontana il Presidente Pasquino, conduce i lavori il Vice-Presidente Frezza. (Presenti 29)

Il Consigliere Esposito G. illustra il provvedimento, si tratta di un atto politico ed amministrativo, che pone un limite al dilagare delle sale giochi. Preannuncia di aver predisposto 15 emendamenti, recependo le osservazioni del Segretario Generale all'atto.

Il Consigliere Borriello A. polemizza con le dichiarazioni rese dall'Assessore Palma nella discussione sull'assestato svoltasi in precedenza ed esprime apprezzamento al provvedimento in esame.

Entrano in Aula i Consiglieri Lanzotti, Santoro, rientra il Presidente Pasquino, che riassume la conduzione dell'Aula (Presenti 32)

La Consigliera Coccia è a favore del provvedimento necessario per mettere un freno al proliferare delle sale da gioco senza regole. Si dichiara dispiaciuta dal fatto che molte persone poco abbienti vedono nel gioco una speranza di riscatto. .

La Consigliera Marino pur sottolineando di essere una convinta antiproibizionista si dichiara a favore del provvedimento afferma che è necessario individuare altri spazi ed altre forme di socializzazione.

Si allontanano i Consiglieri Borriello A. e Fiola (Presenti 30)

Il Presidente informa l'Aula che gli emendamenti a firma del Consigliere Esposito G. vengono accorpati in un unico documento e votati tutti insieme .

Pone, pertanto, in votazione l'emendamento ed, assistito dagli scrutatori, accerta e dichiara che il Consiglio ha approvato all'unanimità l'emendamento il cui testo è di seguito riportato:

Emendamento n. 1

- "Eliminare l'art. 3 del testo del Regolamento e conseguentemente cambiare la numerazione degli articoli successivi".
- Alla premessa della delibera aggiungere dopo il punto 16 il punto 17 con il seguente tenore letterale: "17. **NORMATIVA DI RIFERIMENTO:** Regio Decreto 18 giugno 1931 n. 773 e s.m.i. , di seguito TULPS; - Regolamento di esecuzione del TULPS approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635; Art. 38, commi 1 e 5 del D.L. 4 luglio 2006 n. 223, convertito con modificazioni ed integrazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; Art. 22, comma 6, della l. 27 dicembre 2002, n. 289, come modificato dall'art. 38, comma 5, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223 convertito con modificazioni ed integrazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; Art. 14 bis del D.P.R. 26.10.1972 n. 640 e successive modificazioni ed integrazioni; D.P.R. n. 616 del 24.07.1977 sul rilascio delle licenze attribuite ai Comuni; Decreto interdirettoriale 27 ottobre 2003 concernente l'individuazione del numero massimo di apparecchi e congegni di cui all'art. 110, c. 6 e 7 del TULPS che possono essere installati in esercizi pubblici, circoli privati e punti di raccolta di altri giochi autorizzati, nonché le prescrizioni relative all'installazione di tali apparecchi; Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 18 gennaio 2007 "individuazione del numero massimo di apparecchi di intrattenimento di cui all'art. 110, commi 6 e 7, del TULPS che possono essere installati per la raccolta del gioco presso i punti vendita; Legge 08.11.2012 n. 189 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un piu' alto livello di tutela della salute. Legge Regione Campania n. 16 del 7 agosto 2014; Delibera di Giunta Comunale n. 993 del 23.12.2013".
- Eliminare il comma 4 dell'art. 4 del regolamento Sale da Gioco e Giochi Leciti
- Eliminare il comma 3 dell'art. 5 del regolamento Sale da Gioco e Giochi Leciti
- all'art. 7 del regolamento Sale da Gioco e Giochi Leciti, al comma 8, dopo il punto e virgola eliminare il seguente testo: "non è ammesso l'utilizzo di locali interrati o seminterrati e l'accesso ai locali deve

- avvenire direttamente dalla pubblica via".
- Al comma 3 dell'art. 8 del regolamento Sale da Gioco e Giochi Leciti eliminare il seguente testo: "su apposita modulistica scaricabile dal sito internet comunale ed inviata in via esclusivamente telematica al SUAP, corredata di tutti i documenti indicati sul modello. Tutta la corrispondenza verrà inviata dal SUAP via posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo PEC del soggetto che ha provveduto all'invio telematico della pratica" e sostituirlo con il seguente: "in ossequio alle indicazioni degli uffici comunali competenti e della modulistica dagli stessi eventualmente predisposta."

- Al comma 5 dell'art. 8 del regolamento Sale da Gioco e Giochi Leciti eliminare il seguente testo: "5.- Alla domanda devono essere allegati:
 - una relazione descrittiva dei locali, a firma di tecnico abilitato, contenente la dichiarazione del rispetto delle distanze e dei divieti di cui all'art. 7 che precede, la superficie totale ed utile degli stessi, la capienza massima, l'indicazione degli ingressi, delle eventuali uscite di sicurezza e dei servizi igienici, corredata di planimetria dei locali in scala 1:100, datata e firmata, che riporti le superfici dei locali, la loro destinazione funzionale e la disposizione degli apparecchi, con particolare riferimento a quelli appartenenti alla tipologia dell'articolo 110 comma 6 e 7 del TULPS;
 - copia della licenza ex art.88 del TULPS (in caso di agenzie per la raccolta scommesse ippiche e sportive, sale VLT), ovvero dell'istanza;
 - nel solo caso di locali destinati ad accogliere biliardi, relazione tecnica contenente la dichiarazione attestante la solidità del piano di appoggio (minimo 600 kg. x mq.);
 - dichiarazione di un tecnico abilitato attestante la conformità dell'impianto elettrico alle normative vigenti in materia;
 - copia dei nulla osta, denunce e certificazioni, ove previsti, rilasciati dall'Amministrazione delle Dogane e dei Monopoli per ogni apparecchio anche ai sensi dell'art. 14 bis D.P.R. 26.10.1972, n. 640;
 - certificato di prevenzione incendi ove previsto dalla legge;"

e sostituirlo con il seguente: "Alla domanda devono essere allegati i documenti richiesti dai competenti uffici comunali."

- all'art. 12 del regolamento Sale da Gioco e Giochi Leciti, eliminare i comma 2, 3 e 4 e sostituirli con il seguente testo: "2. In caso di impresa svolta in forma societaria, i requisiti morali di cui al precedente comma 1, devono essere posseduti da tutti soci che svolgono attività di gestione ed amministrazione, per le società di persone e dagli amministratori, presidenti o componenti del consiglio di amministrazione per le società di capitali".
- all'art. 14 del regolamento Sale da Gioco e Giochi Leciti, eliminare il termine "AUTORIZZAZIONE" in tutti i punti in cui è scritto e sostituirlo con la parola "LICENZA" cambiando di conseguenza anche gli "articoli determinativi".
- all'art. 17 del regolamento Sale da Gioco e Giochi Leciti, al comma 1 dopo le parole "in uso" aggiungere il seguente testo: "ed ogni altra indicazione prevista dalla legge e dagli uffici competenti del Comune di Napoli."
- all'art. 17 del regolamento Sale da Gioco e Giochi Leciti, eliminare i commi: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ed 11.
- all'art. 18 del regolamento Sale da Gioco e Giochi Leciti, al I comma dopo le parole "festivi compresi", aggiungere le seguenti parole: "e salvo diversa determinazione del Sindaco nell'esercizio dei poteri previsti dalla legge".
- all'art. 21 del regolamento Sale da Gioco e Giochi Leciti, al comma 2 dopo le parole "è redatta" eliminare il seguente testo: "su apposita modulistica scaricabile dal sito internet comunale ed inviata in via esclusivamente telematica al SUAP, corredata di tutti i documenti indicati sul modello. Tutta la corrispondenza verrà inviata dal SUAP via posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo PEC del soggetto che ha provveduto all'invio telematico della pratica" e sostituirlo con il seguente: "in ossequio alle indicazioni degli uffici comunali competenti e della modulistica dagli stessi eventualmente predisposta."

- all'art. 21 del regolamento Sale da Gioco e Giochi Leciti, eliminare il comma 3, e sostituirlo con il seguente: "3. Alla domanda devono essere allegati i documenti richiesti dai competenti uffici comunali."
- all'art. 21 del regolamento Sale da Gioco e Giochi Leciti, eliminare i comma 4 e 5.(All. 1)

Il Presidente constatato che nessun altro Consigliere ha chiesto la parola , pone in votazione la deliberazione di iniziativa consiliare PG/955403 del 3/12/14 ed, assistito dagli scrutatori,, accerta e dichiara che il Consiglio, con la presenza in Aula di 30 Consiglieri, i cui nominativi sono riportati sul frontespizio del presente atto, all'unanimità

Delibera

l'approvazione della proposta di iniziativa consiliare PG955403 del 3/12/14 avente ad oggetto "Regolamento Sale da Gioco e Giochi leciti, con gli emendamenti in precedenza approvati, sui quali il Dirigente competente ha espresso i previsti pareri, di seguito riportati:

- "Eliminare l'art. 3 del testo del Regolamento e conseguentemente cambiare la numerazione degli articoli successivi".
- Alla premessa della delibera aggiungere dopo il punto 16 il punto 17 con il seguente tenore letterale: "17. **NORMATIVA DI RIFERIMENTO:** Regio Decreto 18 giugno 1931 n. 773 e s.m.i. , di seguito TULPS; - Regolamento di esecuzione del TULPS approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635; Art. 38, commi 1 e 5 del D.L. 4 luglio 2006 n. 223, convertito con modificazioni ed integrazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; Art. 22, comma 6, della l. 27 dicembre 2002, n. 289, come modificato dall'art. 38, comma 5, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223 convertito con modificazioni ed integrazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; Art. 14 bis del D.P.R. 26.10.1972 n. 640 e successive modificazioni ed integrazioni; D.P.R. n. 616 del 24.07.1977 sul rilascio delle licenze attribuite ai Comuni; Decreto interdirettoriale 27 ottobre 2003 concernente l'individuazione del numero massimo di apparecchi e congegni di cui all'art. 110, c. 6 e 7 del TULPS che possono essere installati in esercizi pubblici, circoli privati e punti di raccolta di altri giochi autorizzati, nonché le prescrizioni relative all'installazione di tali apparecchi; Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 18 gennaio 2007 "individuazione del numero massimo di apparecchi di intrattenimento di cui all'art. 110, commi 6 e 7, del TULPS che possono essere installati per la raccolta del gioco presso i punti vendita; Legge 08.11.2012 n. 189 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute. Legge Regione Campania n. 16 del 7 agosto 2014; Delibera di Giunta Comunale n. 993 del 23.12.2013".


➤ Eliminare il comma 4 dell'art. 4 del regolamento Sale da Gioco e Giochi Leciti

➤ Eliminare il comma 3 dell'art. 5 del regolamento Sale da Gioco e Giochi Leciti

- all'art. 7 del regolamento Sale da Gioco e Giochi Leciti, al comma 8, dopo il punto e virgola eliminare il seguente testo: "non è ammesso l'utilizzo di locali interrati o seminterrati e l'accesso ai locali deve avvenire direttamente dalla pubblica via".
- Al comma 3 dell'art. 8 del regolamento Sale da Gioco e Giochi Leciti eliminare il seguente testo: "su apposita modulistica scaricabile dal sito internet comunale ed inviata in via esclusivamente telematica al SUAP, corredata di tutti i documenti indicati sul modello. Tutta la corrispondenza verrà inviata dal SUAP via posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo PEC del soggetto che ha provveduto all'invio telematico della pratica" e sostituirlo con il seguente: "in ossequio alle indicazioni degli uffici comunali competenti e della modulistica dagli stessi eventualmente predisposta."
- Al comma 5 dell'art. 8 del regolamento Sale da Gioco e Giochi Leciti eliminare il seguente testo: "5.- Alla domanda devono essere allegati:
 - una relazione descrittiva dei locali, a firma di tecnico abilitato, contenente la dichiarazione del rispetto delle distanze e dei divieti di cui all'art. 7 che precede, la superficie totale ed utile degli stessi, la capienza massima, l'indicazione degli ingressi, delle eventuali uscite di sicurezza e dei servizi igienici, corredata di planimetria dei locali in scala 1:100, datata e firmata, che riporti le superfici dei Locali, la loro destinazione funzionale e la disposizione degli apparecchi, con particolare riferimento a quelli appartenenti alla tipologia dell'articolo 110 comma 6 e 7 del TULPS;
 - copia della licenza ex art.88 del TULPS (in caso di agenzie per la raccolta scommesse ippiche e sportive, sale VLT), ovvero dell'istanza;
 - nel solo caso di locali destinati ad accogliere biliardi, relazione tecnica contenente la dichiarazione attestante la solidità del piano di appoggio (minimo 600 kg. x mq.);
 - dichiarazione di un tecnico abilitato attestante la conformità dell'impianto elettrico alle normative vigenti in materia;
 - copia dei nulla osta, denunce e certificazioni, ove previsti, rilasciati dall'Amministrazione delle Dogane e dei Monopoli per ogni apparecchio anche ai sensi dell'art. 14 bis D.P.R. 26.10.1972, n. 640;
 - certificato di prevenzione incendi ove previsto dalla legge;"

e sostituirlo con il seguente: "Alla domanda devono essere allegati i documenti richiesti dai competenti uffici comunali."

- all'art. 12 del regolamento Sale da Gioco e Giochi Leciti, eliminare i comma 2, 3 e 4 e sostituirli con il seguente testo: "2. In caso di impresa svolta in forma societaria, i requisiti morali di cui al precedente comma 1, devono essere posseduti da tutti soci che svolgono attività di gestione ed amministrazione, per le società di persone e dagli amministratori, presidenti o componenti del consiglio di amministrazione per le società di capitali".
- all'art. 14 del regolamento Sale da Gioco e Giochi Leciti, eliminare il termine "AUTORIZZAZIONE" in tutti i punti in cui è scritto e sostituirlo con la parola "LICENZA" cambiando di conseguenza anche gli "articoli determinativi".
- all'art. 17 del regolamento Sale da Gioco e Giochi Leciti, al comma 1 dopo le parole "in uso" aggiungere il seguente testo: "ed ogni altra indicazione prevista dalla legge e dagli uffici competenti del Comune di Napoli."
- all'art. 17 del regolamento Sale da Gioco e Giochi Leciti, eliminare i commi: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ed 11.
- all'art. 18 del regolamento Sale da Gioco e Giochi Leciti, al 1 comma dopo le parole "festivi compresi", aggiungere le seguenti parole: "e salvo diversa determinazione del Sindaco nell'esercizio dei poteri previsti dalla legge".
- all'art. 21 del regolamento Sale da Gioco e Giochi Leciti, al comma 2 dopo le parole "è redatta" eliminare il seguente testo: "su apposita modulistica scaricabile dal sito internet comunale ed inviata in via esclusivamente telematica al SUAP, corredata di tutti i documenti indicati sul modello. Tutta la corrispondenza verrà inviata dal SUAP via posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo PEC del soggetto che ha provveduto all'invio telematico della pratica" e sostituirlo con il seguente: "in ossequio alle indicazioni degli uffici comunali competenti e della modulistica dagli stessi eventualmente"



predisposta."

all'art. 21 del regolamento Sale da Gioco e Giochi Leciti, eliminare il comma 3, e sostituirlo con il seguente: "3. Alla domanda devono essere allegati i documenti richiesti dai competenti uffici comunali."

all'art. 21 del regolamento Sale da Gioco e Giochi Leciti, eliminare i comma 4 e 5.

Si allega, quale parte integrante del presente provvedimento:


n. 1 emendamento;

Deliberazione di iniziativa consiliare n. 955403 del 3/12/2014, composta da 41 pagine progressivamente numerate.

Testo coordinato con gli emendamenti approvati in Consiglio

Il contenuto integrale degli interventi è riportato nel resoconto stenotipico della seduta, depositato presso la Segreteria del Consiglio Comunale.

PC
Il Dirigente
Dott.ssa F. Barbati



Il Coordinatore
Dr. G. Scala

del che il presente verbale viene sottoscritto come appresso:

Il Presidente del Consiglio Comunale

Prof. R. Pasquino

Il Vice-Presidente

Cons. Fulvio Frezza


Frezza

Il Segretario Generale

Dr. G. Virtuoso

Virtuoso

Si attesta che la presente è stata pubblicata all'albo pretorio il 4 GEN. 2011 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni (art.124, co.1 D.L.vo 267/2000).



Il presente provvedimento immediatamente eseguibile ex IV co. Art.134 D.L.vo 267/2000 viene assegnato a

A.ssa A. Trungolo D.lla N. Filli Comandante V.V.U.

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

Constatato che sono decorsi i dieci giorni dalla pubblicazione si dà atto che la presente deliberazione è divenuta da oggi esecutiva, ai sensi dell'art.134, co. III. D.L.vo 267/2000.-

Addi _____

Il Segretario Generale

La presente deliberazione viene assegnata per le procedure attuative, ai sensi dell'art.97 D.L.vo 267/2000 a:

Addi _____

Il Segretario Generale

Copia della presente deliberazione viene in data odierna ricevuta dal sottoscritto con onere della procedura attuativa.

P.R. Firma _____

Attestazione di conformità

La presente copia, composta da n.....pagine progressivamente numerate, è conforme all'originale della deliberazione consiliare n.del

Gli allegati, costituente parte integrante, composti da complessivi fogli n.....progressivamente numerati:

- Sono rilasciati in copia conforme unitamente alla presente
- Sono visionabili, in originale, presso l'archivio in cui sono depositati.

Il Funzionario Responsabile



COMUNE DI NAPOLI

*Dipartimento Consiglio Comunale
Servizio Segreteria del Consiglio Comunale e Gruppi Consiliari*

ALLEGATI COSTITUENTI PARTE

INTEGRANTE DELLA

DELIBERAZIONE DI C.C.

N° 74 DEL 21/12/2015



Att 1

COMUNE DI NAPOLI

CONSIGLIO COMUNALE
GRUPPO CONSILIARE "RICOSTRUZIONE DEMOCRATICA"
CONSIGLIERE GENNARO ESPOSITO

SEDUTA DI CONSIGLIO COMUNALE DI NAPOLI

21 dicembre 2015

PROPOSTA DI EMENDAMENTO

ALLA PROPOSTA DI DELIBERA DI INIZIATIVA CONSILIARE

Regolamento Sale da Gioco e Gioco Leciti prot. n. PG/955403/2014

Premesso che:

- 1.- La delibera indicata in epigrafe ha ottenuto i pareri dei servizi e degli uffici con la indicazione di adattamenti di carattere tecnico;
- 2.- il Segretario Generale nel suo parere ha dato atto dei pareri espressi dai servizi dando anche dei suggerimenti tecnici che con il presente emendamento si vogliono accogliere.

...

Tanto premesso con il presente atto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 del T.U.E.L. e dell'art. 44 del Regolamento del Consiglio Comunale, si propone il seguente emendamento:

"Eliminare l'art. 3 del testo del Regolamento e conseguentemente cambiare la numerazione degli articoli successivi".

I Consiglieri


Cons. Avv. Gennaro Esposito

IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO POLIZIA
A.M. VA
ESPRIME PARERE
FAVOREVOLE





Att. 1 (15)

COMUNE DI NAPOLI

CONSIGLIO COMUNALE

GRUPPO CONSILIARE "RICOSTRUZIONE DEMOCRATICA"

CONSIGLIERE GENNARO ESPOSITO

SEDUTA DI CONSIGLIO COMUNALE DI NAPOLI 21 dicembre 2015

PROPOSTA DI EMENDAMENTO

ALLA PROPOSTA DI DELIBERA DI INIZIATIVA CONSILIARE

Regolamento Sale da Gioco e Gioco Leciti prot. n. PG/955403/2014

Premesso che:

- 1.- La delibera indicata in epigrafe ha ottenuto i pareri dei servizi e degli uffici con la indicazione di adattamenti di carattere tecnico;
- 2.- il Segretario Generale nel suo parere ha dato atto dei pareri espressi dai servizi dando anche dei suggerimenti tecnici che con il presente emendamento si vogliono accogliere.

Tanto premesso con il presente atto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 del T.U.E.L. e dell'art. 44 del Regolamento del Consiglio Comunale, si propone il seguente emendamento:

Alla premessa della delibera aggiungere dopo il punto 16 il punto 17 con il seguente tenore letterale: "17. **NORMATIVA DI RIFERIMENTO:** -Regio Decreto 18 giugno 1931 n. 773 e s.m.i. , di seguito TULPS; - Regolamento di esecuzione del TULPS approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635;

- Art. 38, commi 1 e 5 del D.L. 4 luglio 2006 n. 223, convertito con modificazioni ed integrazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; - Art. 22, comma 6, della l. 27 dicembre 2002, n. 289, come modificato dall'art. 38, comma 5, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223 convertito con modificazioni ed integrazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; - Art. 14 bis del D.P.R. 26.10.1972 n. 640 e successive modificazioni ed integrazioni; -D.P.R. n. 616 del 24.07.1977 sul rilascio delle licenze attribuite ai Comuni; - Decreto interdirettoriale 27 ottobre 2003 concernente l'individuazione del numero massimo di apparecchi e congegni di cui all'art. 110, c. 6 e 7 del TULPS che possono essere installati in esercizi pubblici, circoli privati e punti di raccolta di altri giochi autorizzati, nonché le prescrizioni relative all'installazione di tali apparecchi; - Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 18 gennaio 2007 "individuazione del numero massimo di apparecchi di intrattenimento di cui all'art. 110, commi 6 e 7, del TULPS che possono essere installati per la raccolta del gioco presso i punti vendita; - Legge 08.11.2012 n. 189 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un piu' alto livello di tutela della salute. - Legge Regione Campania n. 16 del 7 agosto 2014; - Delibera di Giunta Comunale n. 993 del 23.12.2013".

I Consiglieri

Cons. Avv. Gennaro Esposito

SI ESPRIME PARERE
FAVOREVOLE

Via Verdi, 35 - 80133 - Napoli - Italia

☎ (+39) 081.795.99.31 ☎ (+39) 081.795.99.09

✉ consigliereregionale.esposito.gennaro@pec.comune.napoli.it

✉ consigliere.gennaro.esposito@gmail.com ✉ consiglio.gruppiconsiliari@pec.comune.napoli.it



AD 2

COMUNE DI NAPOLI

CONSIGLIO COMUNALE

GRUPPO CONSILIARE "RICOSTRUZIONE DEMOCRATICA"

CONSIGLIERE GENNARO ESPOSITO

SEDUTA DI CONSIGLIO COMUNALE DI NAPOLI 21 dicembre 2015

PROPOSTA DI EMENDAMENTO

ALLA PROPOSTA DI DELIBERA DI INIZIATIVA CONSILIARE

Regolamento Sale da Gioco e Gioco Leciti prot. n. PG/955403/2014


Premesso che:

- 1.- La delibera indicata in epigrafe ha ottenuto i pareri dei servizi e degli uffici con la indicazione di adattamenti di carattere tecnico;
- 2.- il Segretario Generale nel suo parere ha dato atto dei pareri espressi dai servizi dando anche dei suggerimenti tecnici che con il presente emendamento si intendono accogliere.

Tanto premesso con il presente atto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 del T.U.E.L. e dell'art. 44 del Regolamento del Consiglio Comunale, si propone il seguente emendamento:

Eliminare il comma 4 dell'art. 4 del regolamento Sale da Gioco e Gioco Leciti

I Consiglieri


 Cons. Avv. Gennaro Esposito

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLIZIA AMMINISTRATIVA
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE





Allegato 1 (3)

COMUNE DI NAPOLI

CONSIGLIO COMUNALE

GRUPPO CONSILIARE "RICOSTRUZIONE DEMOCRATICA"

CONSIGLIERE GENNARO ESPOSITO

SEDUTA DI CONSIGLIO COMUNALE DI NAPOLI 21 dicembre 2015

PROPOSTA DI EMENDAMENTO

ALLA PROPOSTA DI DELIBERA DI INIZIATIVA CONSILIARE

Regolamento Sale da Gioco e Gioco Leciti prot. n. PG/955403/2014


Premesso che:

- 1.- La delibera indicata in epigrafe ha ottenuto i pareri dei servizi e degli uffici con la indicazione di adattamenti di carattere tecnico;
- 2.- il Segretario Generale nel suo parere ha dato atto dei pareri espressi dai servizi dando anche dei suggerimenti tecnici che con il presente emendamento si intendono accogliere.


Tanto premesso con il presente atto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 del T.U.E.L. e dell'art. 44 del Regolamento del Consiglio Comunale, si propone il seguente emendamento:

Eliminare il comma 3 dell'art. 5 del regolamento Sale da Gioco e Gioco Leciti

I Consiglieri


 Cons. Avv. Gennaro Esposito

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLIZIA AMMINISTRATIVA
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE







Ad 1 (4)

COMUNE DI NAPOLI

CONSIGLIO COMUNALE
GRUPPO CONSILIARE "RICOSTRUZIONE DEMOCRATICA"
CONSIGLIERE GENNARO ESPOSITO

SEDUTA DI CONSIGLIO COMUNALE DI NAPOLI 21 dicembre 2015

PROPOSTA DI EMENDAMENTO

ALLA PROPOSTA DI DELIBERA DI INIZIATIVA CONSILIARE

Regolamento Sale da Gioco e Gioco Leciti prot. n. PG/955403/2014


Premesso che:

- 1.- La delibera indicata in epigrafe ha ottenuto i pareri dei servizi e degli uffici con la indicazione di adattamenti di carattere tecnico;
- 2.- il Segretario Generale nel suo parere ha dato atto dei pareri espressi dai servizi dando anche dei suggerimenti tecnici che con il presente emendamento si intendono accogliere.


Tanto premesso con il presente atto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 del T.U.E.L. e dell'art. 44 del Regolamento del Consiglio Comunale, si propone il seguente emendamento:

all'art. 7 del regolamento Sale da Gioco e Giochi Leciti, al comma 8, dopo il punto e virgola eliminare il seguente testo: "non è ammesso l'utilizzo di locali interrati o seminterrati e l'accesso ai locali deve avvenire direttamente dalla pubblica via".

I Consiglieri


Cons. Avv. Gennaro Esposito

IL DIRIGENTE
SERVIZIO POLIZIA AMMINISTRATIVA ESPRIME
PARERE FAVOREVOLE



Via Verdi, 35 - 80135 - Napoli - Italia
☎ (+39) 081.795.99.31 ☎ (+39) 081.795.99.09
✉ consiglierecomunale.esposito.gennaro@pec.comune.napoli.it
✉ consigliere.gennaro.esposito@gmail.com ☎ consiglio.gruppiconsiliari@pec.comune.napoli.it



Rel. 1

5

COMUNE DI NAPOLI

CONSIGLIO COMUNALE

GRUPPO CONSILIARE "RICOSTRUZIONE DEMOCRATICA"

CONSIGLIERE GENNARO ESPOSITO

SEDUTA DI CONSIGLIO COMUNALE DI NAPOLI 21 dicembre 2015

PROPOSTA DI EMENDAMENTO

ALLA PROPOSTA DI DELIBERA DI INIZIATIVA CONSILIARE

Regolamento Sale da Gioco e Gioco Leciti prot. n. PG/955403/2014

Premesso che:

- 1.- La delibera indicata in epigrafe ha ottenuto i pareri dei servizi e degli uffici con la indicazione di adattamenti di carattere tecnico;
- 2.- il Segretario Generale nel suo parere ha dato atto dei pareri espressi dai servizi dando anche dei suggerimenti tecnici che con il presente emendamento si intendono accogliere.

Tanto premesso con il presente atto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 del T.U.E.L. e dell'art. 44 del Regolamento del Consiglio Comunale, si propone il seguente emendamento:

Al comma 3 dell'art. 8 del regolamento Sale da Gioco e Gioco Leciti eliminare il seguente testo:


"su apposita modulistica scaricabile dal sito internet comunale ed inviata in via esclusivamente telematica al SUAP, corredata di tutti i documenti indicati sul modello. Tutta la corrispondenza verrà inviata dal SUAP via posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo PEC del soggetto che ha provveduto all'invio telematico della pratica" e sostituirlo con il seguente:

"in ossequio alle indicazioni degli uffici comunali competenti e della modulistica dagli stessi eventualmente predisposta."

I Consiglieri


Cons. Avv. Gennaro Esposito

S. ESPRIME PARERE
FAVOREVOLE


Sg. M. D.

Via Verdi, 35 - 80133 - Napoli - Italia

☎ (+39) 081.795.99.31 ☎ (+39) 081.795.99.09

✉ consiglierecomunale.esposito.gennaro@pec.comune.napoli.it

✉ consigliere.gennaro.esposito@gmail.com ✉ consiglio.gruppiconsillari@pec.comune.napoli.it



ALPS

6

COMUNE DI NAPOLI

CONSIGLIO COMUNALE

GRUPPO CONSILIARE "RICOSTRUZIONE DEMOCRATICA"

CONSIGLIERE GENNARO ESPOSITO

SEDUTA DI CONSIGLIO COMUNALE DI NAPOLI 21 dicembre 2015

PROPOSTA DI EMENDAMENTO

ALLA PROPOSTA DI DELIBERA DI INIZIATIVA CONSILIARE

Regolamento Sale da Gioco e Gioco Leciti prot. n. PG/955403/2014

Premesso che:

- 1.- La delibera indicata in epigrafe ha ottenuto i pareri dei servizi e degli uffici con la indicazione di adattamenti di carattere tecnico;
- 2.- il Segretario Generale nel suo parere ha dato atto dei pareri espressi dai servizi dando anche dei suggerimenti tecnici che con il presente emendamento si intendono accogliere.

...

Tanto premesso con il presente atto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 del T.U.E.L. e dell'art. 44 del Regolamento del Consiglio Comunale, si propone il seguente emendamento:

Al comma 5 dell'art. 8 del regolamento Sale da Gioco e Gioco Leciti eliminare il seguente testo:

"5.- Alla domanda devono essere allegati:

- una relazione descrittiva dei locali, a firma di tecnico abilitato, contenente la dichiarazione del rispetto delle distanze e dei divieti di cui all'art. 7 che precede, la superficie totale ed utile degli stessi, la capienza massima, l'indicazione degli ingressi, delle eventuali uscite di sicurezza e dei servizi igienici, corredata di planimetria dei locali in scala 1:100, datata e firmata, che riporti le superfici dei locali, la loro destinazione funzionale e la disposizione degli apparecchi, con particolare riferimento a quelli appartenenti alla tipologia dell'articolo 110 comma 6 e 7 del TULPS;
- copia della licenza ex art.88 del TULPS (in caso di agenzie per la raccolta scommesse ippiche e sportive, sale VLT), ovvero dell'istanza;
- nel solo caso di locali destinati ad accogliere biliardi, relazione tecnica contenente la dichiarazione attestante la solidità del piano di appoggio (minimo 600 kg. x mq.);
- dichiarazione di un tecnico abilitato attestante la conformità dell'impianto elettrico alle normative vigenti in materia;
- copia dei nulla osta, denunce e certificazioni, ove previsti, rilasciati dall'Amministrazione delle Dogane e dei Monopoli per ogni apparecchio anche ai sensi dell'art. 14 bis D.P.R. 26.10.1972, n. 640;
- certificato di prevenzione incendi ove previsto dalla legge;

e sostituirlo con il seguente:

"Alla domanda devono essere allegati i documenti richiesti dai competenti uffici comunali."

I Consiglieri

Cons. Avv. Gennaro Esposito

SI ESPRIME
PARERE FAVOREVOLE

CONSIGLIO COMUNALE DI NAPOLI 21 dicembre 2015

Via Verdi, 35 - 80133 - Napoli - Italia

☎ (+39) 081.795.99.31 ☎ (+39) 081.795.99.09

✉ consiglierecomunale.esposito.gennaro@pec.comune.napoli.it

✉ consigliere.gennaro.esposito@gmail.com ✉ consiglio.gruppiconsiliari@pec.comune.napoli.it

M



Acc. 1

(7)

COMUNE DI NAPOLI

CONSIGLIO COMUNALE

GRUPPO CONSILIARE "RICOSTRUZIONE DEMOCRATICA"

CONSIGLIERE GENNARO ESPOSITO

PROPOSTA DI EMENDAMENTO

ALLA PROPOSTA DI DELIBERA DI INIZIATIVA CONSILIARE

Regolamento Sale da Gioco e Gioco Leciti prot. n. PG/955403/2014

Premesso che:


- 1.- La delibera indicata in epigrafe ha ottenuto i pareri dei servizi e degli uffici con la indicazione di adattamenti di carattere tecnico;
- 2.- il Segretario Generale nel suo parere ha dato atto dei pareri espressi dai servizi dando anche dei suggerimenti tecnici che con il presente emendamento si intendono accogliere.

Tanto premesso con il presente atto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 del T.U.E.L. e dell'art. 44 del Regolamento del Consiglio Comunale, si propone il seguente emendamento:


all'art. 12 del regolamento Sale da Gioco e Giochi Leciti, eliminare i comma 2, 3 e 4 e sostituirli con il seguente testo:

"2. In caso di impresa svolta in forma societaria, i requisiti morali di cui al precedente comma 1, devono essere posseduti da tutti soci che svolgono attività di gestione ed amministrazione, per le società di persone e dagli amministratori, presidenti o componenti del consiglio di amministrazione per le società di capitali".

I Consiglieri


 Cons. Avv. Gennaro Esposito

SI ESPRIME PARERE
 FAVOREVOLE




SEDUTA DI CONSIGLIO COMUNALE DI NAPOLI 21 dicembre 2015

Via Verdi, 35 - 80133 - Napoli - Italia

☎ (+39) 081.795.99.31 ☎ (+39) 081.795.99.09

✉ consiglierecomunale.esposito.gennaro@pec.comune.napoli.it

✉ consigliere.gennaro.esposito@gmail.com ✉ consiglio.gruppiconsiliari@pec.comune.napoli.it

8



Att. 1 (8)

COMUNE DI NAPOLI

CONSIGLIO COMUNALE

GRUPPO CONSILIARE "RICOSTRUZIONE DEMOCRATICA"

CONSIGLIERE GENNARO ESPOSITO

PROPOSTA DI EMENDAMENTO

ALLA PROPOSTA DI DELIBERA DI INIZIATIVA CONSILIARE

Regolamento Sale da Gioco e Gioco Leciti prot. n. PG/955403/2014


Premesso che:

- 1.- La delibera indicata in epigrafe ha ottenuto i pareri dei servizi e degli uffici con la indicazione di adattamenti di carattere tecnico;
- 2.- il Segretario Generale nel suo parere ha dato atto dei pareri espressi dai servizi dando anche dei suggerimenti tecnici che con il presente emendamento si intendono accogliere.

Tanto premesso con il presente atto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 del T.U.E.L. e dell'art. 44 del Regolamento del Consiglio Comunale, si propone il seguente emendamento:


all'art. 14 del regolamento Sale da Gioco e Giochi Leciti, eliminare il termine "AUTORIZZAZIONE" in tutti i punti in cui è scritto e sostituirlo con la parola "LICENZA" cambiando di conseguenza anche gli "articoli determinativi".

I Consiglieri


 Cons. Avv. Gennaro Esposito



IL DIRIGENTE DEL
 SERVIZIO POLIZIA AMM. VA
 ESPRIME
 PARERE FAVOREVOLE



SEDUTA DI CONSIGLIO COMUNALE DI NAPOLI 21 dicembre 2015



Via Verdi, 35 - 80133 - Napoli - Italia

☎ (+39) 081.795.99.31 ☎ (+39) 081.795.99.09

✉ consiglierecomunale.esposito.gennaro@pec.comune.napoli.it

✉ consigliere.gennaro.esposito@gmail.com ✉ consiglio.gruppiconsillari@pec.comune.napoli.it



pec.1 (9)

COMUNE DI NAPOLI

CONSIGLIO COMUNALE
GRUPPO CONSILIARE "RICOSTRUZIONE DEMOCRATICA"
CONSIGLIERE GENNARO ESPOSITO
PROPOSTA DI EMENDAMENTO

ALLA PROPOSTA DI DELIBERA DI INIZIATIVA CONSILIARE
Regolamento Sale da Gioco e Gioco Leciti prot. n. PG/955403/2014


Premesso che:


- 1.- La delibera indicata in epigrafe ha ottenuto i pareri dei servizi e degli uffici con la indicazione di adattamenti di carattere tecnico;
- 2.- il Segretario Generale nel suo parere ha dato atto dei pareri espressi dai servizi dando anche dei suggerimenti tecnici che con il presente emendamento si intendono accogliere.

Tanto premesso con il presente atto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 del T.U.E.L. e dell'art. 44 del Regolamento del Consiglio Comunale, si propone il seguente emendamento:

all'art. 17 del regolamento Sale da Gioco e Giochi Leciti, al comma 1 dopo le parole "in uso" aggiungere il seguente testo: "ed ogni altra indicazione prevista dalla legge e dagli uffici competenti del Comune di Napoli."

I Consiglieri


Cons. Avv. Gennaro Esposito

IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE
ESPRIME PARERE
FAVOREVOLE


SEDUTA DI CONSIGLIO COMUNALE DI NAPOLI 21 dicembre 2015

Via Verdi, 35 - 80133 - Napoli - Italia
☎ (+39) 081.795.99.31 ☎ (+39) 081.795.99.99
✉ consiglierecomunale.esposito.gennaro@pec.comune.napoli.it
✉ consigliere.gennaro.esposito@gmail.com ✉ consiglio.gruppiconsiliari@pec.comune.napoli.it



101 (10)

COMUNE DI NAPOLI

CONSIGLIO COMUNALE
GRUPPO CONSILIARE "RICOSTRUZIONE DEMOCRATICA"
CONSIGLIERE GENNARO ESPOSITO
PROPOSTA DI EMENDAMENTO

ALLA PROPOSTA DI DELIBERA DI INIZIATIVA CONSILIARE

Regolamento Sale da Gioco e Gioco Leciti prot. n. PG/955403/2014

Premesso che:

- 1.- La delibera indicata in epigrafe ha ottenuto i pareri dei servizi e degli uffici con la indicazione di adattamenti di carattere tecnico;
- 2.- il Segretario Generale nel suo parere ha dato atto dei pareri espressi dai servizi dando anche dei suggerimenti tecnici che con il presente emendamento si intendono accogliere.

Tanto premesso con il presente atto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 del T.U.E.L. e dell'art. 44 del Regolamento del Consiglio Comunale, si propone il seguente emendamento:

all'art. 17 del regolamento Sale da Gioco e Giochi Leciti, eliminare i commi: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ed 11.

I Consiglieri


Cons. Avv. Gennaro Esposito

SI ESPRIME PARERE
FAVOREVOLE




SEDUTA DI CONSIGLIO COMUNALE DI NAPOLI 21 dicembre 2015



Ver. 1 (11)

COMUNE DI NAPOLI

CONSIGLIO COMUNALE
GRUPPO CONSILIARE "RICOSTRUZIONE DEMOCRATICA"
CONSIGLIERE GENNARO ESPOSITO
PROPOSTA DI EMENDAMENTO

ALLA PROPOSTA DI DELIBERA DI INIZIATIVA CONSILIARE
Regolamento Sale da Gioco e Gioco Leciti prot. n. PG/955403/2014


Premesso che:

- 1.- La delibera indicata in epigrafe ha ottenuto i pareri dei servizi e degli uffici con la indicazione di adattamenti di carattere tecnico;
- 2.- il Segretario Generale nel suo parere ha dato atto dei pareri espressi dai servizi dando anche dei suggerimenti tecnici che con il presente emendamento si intendono accogliere.

Tanto premesso con il presente atto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 del T.U.E.L. e dell'art. 44 del Regolamento del Consiglio Comunale, si propone il seguente emendamento:

all'art. 18 del regolamento Sale da Gioco e Giochi Leciti, al 1 comma dopo le parole "festivi compresi", aggiungere le seguenti parole: "e salvo diversa determinazione del Sindaco nell'esercizio dei poteri previsti dalla legge".

I Consiglieri


Cons. Avv. Gennaro Esposito

SI ESPRIME
PARERE FAVOREVOLI



SEDUTA DI CONSIGLIO COMUNALE DI NAPOLI 21 dicembre 2015



Att. 1 (12)

COMUNE DI NAPOLI

CONSIGLIO COMUNALE
GRUPPO CONSILIARE "RICOSTRUZIONE DEMOCRATICA"
CONSIGLIERE GENNARO ESPOSITO
PROPOSTA DI EMENDAMENTO

ALLA PROPOSTA DI DELIBERA DI INIZIATIVA CONSILIARE
Regolamento Sale da Gioco e Gioco Leciti prot. n. PG/955403/2014

Premesso che:

- 1.- La delibera indicata in epigrafe ha ottenuto i pareri dei servizi e degli uffici con la indicazione di adattamenti di carattere tecnico;
- 2.- il Segretario Generale nel suo parere ha dato atto dei pareri espressi dai servizi dando anche dei suggerimenti tecnici che con il presente emendamento si intendono accogliere.

Tanto premesso con il presente atto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 del T.U.E.L. e dell'art. 44 del Regolamento del Consiglio Comunale, si propone il seguente emendamento:

all'art. 21 del regolamento Sale da Gioco e Giochi Leciti, al comma 2 dopo le parole "è redatta" eliminare il seguente testo: "su apposita modulistica scaricabile dal sito internet comunale ed inviata in via esclusivamente telematica al SUAP, corredata di tutti i documenti indicati sul modello. Tutta la corrispondenza verrà inviata dal SUAP via posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo PEC del soggetto che ha provveduto all'invio telematico della pratica" e sostituirlo con il seguente: "in ossequio alle indicazioni degli uffici comunali competenti e della modulistica dagli stessi eventualmente predisposta."

I Consiglieri


Cons. Avv. Gennaro Esposito

J. ESPOSITO
PARERE FAVOREVOLI

SEDUTA DI CONSIGLIO COMUNALE DI NAPOLI 23 dicembre 2015

Via Verdi, 35 - 80133 - Napoli - Italia
☎ (+39) 081. 795.99.31 ☎ (+39) 081.795.99.09
✉ consigliererecomunale.esposito.gennaro@pec.comune.napoli.it
✉ consigliere.gennaro.esposito@gmail.com ✉ consiglio.gruppiconsiliari@pec.comune.napoli.it



Allegato 1 (13)

COMUNE DI NAPOLI

CONSIGLIO COMUNALE

GRUPPO CONSILIARE "RICOSTRUZIONE DEMOCRATICA"

CONSIGLIERE GENNARO ESPOSITO

PROPOSTA DI EMENDAMENTO

ALLA PROPOSTA DI DELIBERA DI INIZIATIVA CONSILIARE

Regolamento Sale da Gioco e Gioco Leciti prot. n. PG/955403/2014

Premesso che:


- 1.- La delibera indicata in epigrafe ha ottenuto i pareri dei servizi e degli uffici con la indicazione di adattamenti di carattere tecnico;
- 2.- il Segretario Generale nel suo parere ha dato atto dei pareri espressi dai servizi dando anche dei suggerimenti tecnici che con il presente emendamento si intendono accogliere.

Tanto premesso con il presente atto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 del T.U.E.L. e dell'art. 44 del Regolamento del Consiglio Comunale, si propone il seguente emendamento:

all'art. 21 del regolamento Sale da Gioco e Giochi Leciti, eliminare il comma 3, e sostituirlo con il seguente:

"3. Alla domanda devono essere allegati i documenti richiesti dai competenti uffici comunali."


I Consiglieri



Cons. Avv. Gennaro Esposito

S. ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE



SEDUTA DI CONSIGLIO COMUNALE DI NAPOLI 21 dicembre 2015





Del. 1

COMUNE DI NAPOLI

CONSIGLIO COMUNALE

GRUPPO CONSILIARE "RICOSTRUZIONE DEMOCRATICA"

CONSIGLIERE GENNARO ESPOSITO

PROPOSTA DI EMENDAMENTO

ALLA PROPOSTA DI DELIBERA DI INIZIATIVA CONSILIARE

Regolamento Sale da Gioco e Gioco Leciti prot. n. PG/955403/2014


Premesso che:

- 1.- La delibera indicata in epigrafe ha ottenuto i pareri dei servizi e degli uffici con la indicazione di adattamenti di carattere tecnico;
- 2.- il Segretario Generale nel suo parere ha dato atto dei pareri espressi dai servizi dando anche dei suggerimenti tecnici che con il presente emendamento si intendono accogliere.

Tanto premesso con il presente atto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 del T.U.E.L. e dell'art. 44 del Regolamento del Consiglio Comunale, si propone il seguente emendamento:


all'art. 21 del regolamento Sale da Gioco e Giochi Leciti, eliminare i comma 4 e 5.

I Consiglieri


 Cons. Avv. Gennaro Esposito



SI ESPRIMO
PARERE FAVOREVOLE



Via Verdi, 35 - 80133 - Napoli - Italia

☎ (+39) 081.795.99.31 ☎ (+39) 081.795.99.09

✉ consiglierecomunale.esposito.gennaro@pec.comune.napoli.it

✉ consigliere.gennaro.esposito@gmail.com ☎ consiglio.gruppiconsiliari@pec.comune.napoli.it

Prof. 955h03
del 3/12/2014



COMUNE DI NAPOLI

CONSIGLIO COMUNALE

CONSIGLIO COMUNALE DI NAPOLI

PROPOSTA DI DELIBERA DI INIZIATIVA CONSILIARE

AI SENSI DELL'ART. 42 DEL T.U.E.L. E DELL'ART. 54 DEL REGOLAMENTO

DEL CONSIGLIO COMUNALE

di Regolamento Sale da Gioco e Giochi leciti

Premesso che:

1.- Anche nella città di Napoli come nel resto del Paese, si sono moltiplicate la Sale da Gioco e di Bingo ed è sempre più frequente imbattersi in locali aperti al pubblico (bar, tabaccherie, circoli privati) che, tra i vari servizi riservati alla propria clientela offrono la possibilità di giocare alle slot machines, o meglio ribattezzate, macchine mangia soldi ed altre forme di gioco d'azzardo;

2.- dalle recenti statistiche si stima che almeno il 30% della popolazione è interessata a tale tipo di gioco e che vi è un alto rischio di dipendenze dal gioco problematico, con ripercussioni, non solo sul giocatore, bensì su tutto il nucleo familiare che, nella maggior parte dei casi, vede la propria solidità familiare ed economica dissolversi in breve tempo;

3.- lo Stato spende circa 6 milioni di euro all'anno per la cura delle dipendenze da gioco patologico;

4.- la dipendenza da gioco d'azzardo è fenomeno ormai radicato nella nostra città;

5.- l'aspetto della compulsività, spinge le persone, in molti casi adolescenti, a stazionare diverse ore al giorno davanti alle slot machine;

6.- occorre disciplinare la dislocazione sul territorio delle sale da gioco prevedendo espressamente un meccanismo di controllo della attività;

7.- con delibera n. 993 del 23/12/2013 la Giunta Comunale di Napoli ha approvato il "programma integrato finalizzato ad aumentare la consapevolezza circa i rischi connessi al gioco, ad istituire la Consulta cittadina permanente sulla dipendenza dal gioco nonché ad introdurre strumenti per proteggere i cittadini, con particolare riferimento a coloro che versano in condizione di maggiore fragilità sociale" prevedendo anche la introduzioni di limitazioni circa l'orario di apertura e circa la localizzazione sul territorio anche attraverso la predisposizione di un regolamento;

8.- la Regione Campania, con legge n. 16 del 7 agosto 2014 all'art. 1 comma 197 e ss in armonia con i principi costituzionali e nel rispetto di quanto previsto dal decreto-legge 13 settembre 2012, n.



COMUNE DI NAPOLI

CONSIGLIO COMUNALE

158 (Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute), convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, promuove nelle competenti sedi istituzionali misure volte alla prevenzione, alla riduzione del rischio nonché al contrasto ed alla dipendenza dal Gioco d'Azzardo Patologico (GAP) anche in osservanza delle indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità e della Commissione europea sui rischi del gioco d'azzardo;

9.- a mente del comma 201 della legge Regione Campania n. 16 del 07.08.2014: Al fine di perseguire le finalità di cui al comma 197 i Comuni possono dettare, nel rispetto delle pianificazioni di cui all'articolo 7, comma 10, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, (Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del paese mediante un più alto livello di tutela della salute) convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n.189, previsioni urbanistico-territoriali in ordine alla localizzazione delle sale da gioco;

10.- ai sensi dell'art. 54, comma 1, del T.U. approvato con D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267, nel testo sostituito per effetto dell'art. 6 del D.L. 23 maggio 2008 n. 92, convertito con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della L. 24 luglio 2008 n. 125, "il Sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende: a) all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalla legge e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica; b) allo svolgimento delle funzioni affidategli dalla legge in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria; c) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone preventivamente il Prefetto" (cfr. Consiglio di Stato 01.04.2014, n. 5251);

11.- in virtù dell'art. 19, del d.P.R. n. 616/1977 sono attribuite ai comuni le funzioni di cui al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni tra cui la licenza per sale pubbliche per biliardi o per altri giochi leciti di cui all'art. 86 del TULPS;

12.- la Corte di Giustizia UE, sez. IV, con sentenza del 19/07/2012, n. 470, nella causa tra SIA Garkalns c. Rigas dome ha chiaramente affermato che "*L'articolo 49 Ce non osta ad una normativa di uno Stato membro, come quella del procedimento principale, che conferisce alle autorità locali un ampio margine discrezionale, consentendo loro di rifiutare il rilascio di una licenza di apertura di un casinò, di una sala da gioco, o di una sala bingo, in base all'esistenza di una "lesione sostanziale degli interessi dello Stato e degli abitanti del territorio della circoscrizione amministrativa interessata", purché tale normativa persegua effettivamente lo scopo di ridurre le occasioni di gioco e di limitare le attività in tale settore in modo coerente e sistematico o di garantire l'ordine pubblico e a condizione che il potere discrezionale delle competenti autorità sia esercitato in maniera trasparente, di modo da consentire il controllo sull'imparzialità dei procedimenti di autorizzazione.....*";

13.- la Corte Costituzionale con sentenza n. 220 del 09.07.2014 La Corte Costituzionale con la sentenza n. 220 del 09.07.2014, ha affermato che "*- in forza della generale previsione dell'art. 50,*



COMUNE DI NAPOLI

CONSIGLIO COMUNALE

comma 7, del d.lgs. n. 267 del 2000 – il sindaco può disciplinare gli orari delle sale giochi e degli esercizi nei quali siano installate apparecchiature per il gioco e che ciò può fare per esigenze di tutela della salute, della quiete pubblica, ovvero della circolazione stradale" ed, inoltre, che: "il potere di limitare la distribuzione sul territorio delle sale da gioco attraverso l'imposizione di distanze minime rispetto ai cosiddetti luoghi sensibili, potrebbe altresì essere ricondotto alla potestà degli enti locali in materia di pianificazione e governo del territorio, rispetto alla quale la Costituzione e la legge ordinaria conferiscono al Comune le relative funzioni".

14.- ugualmente la giurisprudenza amministrativa (cfr.: TAR Toscana, Sez.ne II, con sentenza n. 1578, del 2013) ha affermato che in Toscana, l'ordinanza comunale, che dispone la cessazione dell'attività di sala giochi-slot machine (VLT) in un locale del centro storico, non può essere considerata invasiva delle competenze proprie dell'Amministrazione statale, ed in particolare del Questore, privando di efficacia l'autorizzazione da questi rilasciata, atteso che essa non interferisce con l'interesse pubblico alla cui cura e tutela è finalizzata nel caso specifico l'autorizzazione questorile (id est, la pubblica sicurezza), essendo invece rivolta al rispetto delle scelte dell'Amministrazione comunale, niente affatto illogiche, in ordine alla valorizzazione di aree di particolare interesse, quale è il centro storico;

15.- la regolamentazione sulle Sale da Gioco e Giochi leciti è stata adottata anche in altre grandi città, tra cui Genova e Milano, al fine di ridurre il rischio della ludopatia e disciplinare la concessione delle autorizzazioni;

16.- presso il Consiglio Comunale è stata presentata dai Consiglieri Simona Marino, Elpidio Capasso e Francesco Verneti un proposta di delibera per la adozione di "Misure di contrasto al gioco d'azzardo nei locali pubblici ed incentivi ai locali pubblici al non utilizzo delle slot machines ed ogni altra forma di gioco d'azzardo".

o o o

Tanto premesso i sottoscritti Consiglieri Comunali ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 del T.U.E.L. e dell'art. 54 del Regolamento del Consiglio comunale, al fine di migliorare la vivibilità dei cittadini Napoletani

propongono

- I.- l'approvazione dell'allegato Regolamento Sale da Gioco e Giochi Leciti;
- II.- nonché l'adozione ogni ulteriore atto necessario affinché si possano rapidamente perseguire le finalità del presente atto.

Napoli, 1 dicembre 2014

I Consiglieri
I Firmatario
Cons. Gennaro Esposito (RD)

Elpidio Capasso (C.I.)

Simona Marino (C.I.)

18



COMUNE DI NAPOLI

CONSIGLIO COMUNALE

Francesco Verneti (C.I.)

Francesco Verneti

Pietro Rinaldi (SIM)

Pietro Rinaldi

David Lebro (La Città Campania Domani)

David Lebro

Antonio Borriello (PD)

Antonio Borriello

Marì Pace

Giulio Pace

Maria Pace (NCD)

Vittorio Vasquez (SIM)

Vittorio Vasquez

Marco Russo (SIM)

Marco Russo

Carminè Attanasio (Verdi)

Carminè Attanasio

Carminè Attanasio

SALVATORE PACE

(GRUPPO DISTO)

Salvatore Pace

ANTONIO LUONGO

(IADV)

Antonio Luongo

CARMINE SCARFATI

Carmine Scarfati



COMUNE DI NAPOLI

CONSIGLIO COMUNALE

COMUNE DI NAPOLI
REGOLAMENTO SALE DA GIOCO E GIOCHI LECITI

INDICE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

- Art.1 Ambito di applicazione
- Art.2 Finalità e principi generali
- Art.3 Normativa di riferimento
- Art.4 Giochi vietati
- Art.5 Tabella dei giochi proibiti

TITOLO II

SALE PUBBLICHE DA GIOCO

- Art.6 Definizione di sala pubblica da gioco
- Art.7 Localizzazioni e requisiti dei locali
- Art.8 Adempimenti per l'esercizio di sala pubblica da gioco
- Art.9 Prescrizioni di esercizio e divieti
- Art.10 Durata ed efficacia dell'autorizzazione
- Art.11 Subingresso
- Art.12 Requisiti morali di accesso all'attività
- Art.13 Cessazione dell'attività
- Art.14 Revoca, decadenza, sospensione dell'autorizzazione
- Art.15 Caratteristiche dei giochi
- Art.16 Utilizzo degli apparecchi: prescrizioni e divieti
- Art.17 Informazione al pubblico
- Art.18 Orari

TITOLO III

INSTALLAZIONE DI APPARECCHI E CONGEGNI AUTOMATICI E SEMIAUTOMATICI NEI
LOCALI IN POSSESSO DI LICENZA DI CUI ALL'ART.86 E ALL'ART.88 DEL TULPS E
ALTRI GIOCHI LECITI

- Art.19 New Slot
- Art.20 Prescrizioni generali ed orario di funzionamento
- Art.21 Domanda di autorizzazione per installazione giochi
- Art.22 Rinnovo
- Art.23 Apparecchi da divertimento senza vincita in denaro e biliardi
- Art.24 Giochi leciti che non necessitano del nulla osta dell'Amministrazione dello Stato
- Art.25 Sanzioni
- Art.26 Disposizioni finali e transitorie



COMUNE DI NAPOLI

CONSIGLIO COMUNALE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento disciplina le licenze e le autorizzazioni di competenza comunale relative all'esercizio di giochi leciti in conformità a quanto previsto dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931 n. 773 e s.m.i., d'ora innanzi TULPS, dalla Legge Regione Campania n. 16 del 7 agosto 2014 e dell'art. 19 del D.P.R. n. 616 del 24.07.1977.

2. Le tipologie dei giochi trattati dal presente regolamento sono:

a) quelle previste dall'art. 110 comma 6 del TULPS, cosiddette new slot e Videolottery (VLT), giochi leciti esercitati in apposite sale pubbliche da gioco, sale dedicate, sale biliardi, agenzie per la raccolta di scommesse ippiche e sportive, agenzie di scommesse; negozi di gioco sale bingo; alberghi, locande e pensioni; trattorie, osterie e ristoranti caffè, enoteche e bar con somministrazione di bevande alcoliche e non, stabilimenti balneari e piscine, rivendite di tabacchi ed attività commerciali;

b) apparecchi dell'articolo 110, comma 7 del TULPS;

c) apparecchi meccanici ed elettromeccanici (AM): Biliardo e apparecchi simili attivabili a moneta o gettone, ovvero affittati a tempo; elettrogrammofono e apparecchi simili attivabili a moneta o gettone ("juke box"); apparecchi meccanici attivabili a moneta o gettone, ovvero affittati a tempo: calcio balilla – bigliardini e apparecchi simili; Apparecchi elettromeccanici attivabili a moneta o gettone, ovvero affittati a tempo (flipper, gioco elettromeccanico dei dardi , cosiddette freccette e apparecchi simili apparecchi meccanici e/o elettromeccanici per bambini attivabili a moneta o gettone, ovvero affittati a tempo: congegno a vibrazione tipo "Kiddie rides" e apparecchi simili; apparecchi elettromeccanici attivabili a moneta o gettone, ovvero affittati a tempo: gioco a gettone azionato da ruspe e apparecchi simili.

3. Sono escluse dal campo di applicazione del presente regolamento le forme di intrattenimento esercitate su area pubblica e quelle nelle quali è prevalente l'attività di intrattenimento mediante forme di spettacolo.

ART.2 FINALITA' E PRINCIPI GENERALI

1. Il Comune di Napoli, con il presente Regolamento, si prefigge l'obiettivo di garantire che la diffusione dei locali in cui si pratica il gioco lecito avvenga evitando effetti pregiudizievoli per la sicurezza urbana, la viabilità, l'inquinamento acustico e la quiete pubblica e limitando le conseguenze sociali dell'offerta dei giochi su fasce di consumatori psicologicamente più deboli, nonché la dequalificazione territoriale e del valore degli immobili.

2. L'Amministrazione intende prevenire il gioco patologico, anche attraverso iniziative di informazione e di educazione e valorizzare le forme di aggregazione sociale e di gestione del tempo libero che stimolino la creazione di relazioni positive, la comunicazione e la creatività.

3. Le procedure amministrative connesse all'apertura, svolgimento, modificazione e cessazione delle attività economiche disciplinate dal presente Regolamento si informano ai seguenti principi:

a) tutela dei minori;

b) tutela degli utilizzatori, con particolare riferimento alla necessità di:

b1. contenere i rischi connessi alla moltiplicazione delle offerte, delle occasioni e dei centri di



COMUNE DI NAPOLI

CONSIGLIO COMUNALE

intrattenimento aventi come oggetto il gioco d'azzardo, in funzione della prevenzione del gioco d'azzardo patologico;

b2. contenere i costi sociali ed economici, oltre che umani e morali, derivanti dall'abuso del gioco d'azzardo, con particolare riferimento alla necessità di contenere i rischi derivanti dal fenomeno della sindrome da gioco patologico e dall'effetto che questi potrebbero avere nel contesto familiare;

c) tutela dell'ordine pubblico, della sicurezza urbana, della salute e della quiete della collettività.

4. Ai sensi dell'articolo 9 del TULPS, l'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di imporre vincoli, prescrizioni, obblighi o altre forme dirette o indirette di limitazione al termine di un procedimento di valutazione in relazione a:

a) rispetto dei vincoli di destinazione urbanistica degli immobili;

b) della prossimità dei locali sede dell'attività a luoghi di pubblico interesse di cui al successivo art.7.

5. I procedimenti amministrativi di cui al presente atto rientrano nella competenza dello Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) competente al rilascio dell'autorizzazione.

ART. 3 NORMATIVA DI RIFERIMENTO

-Regio Decreto 18 giugno 1931 n. 773 e s.m.i. , di seguito TULPS;

- Regolamento di esecuzione del TULPS approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635;

- Art. 38, commi 1 e 5 del D.L. 4 luglio 2006 n. 223, convertito con modificazioni ed integrazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

- Art. 22, comma 6, della l. 27 dicembre 2002, n. 289, come modificato dall'art. 38, comma 5, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223 convertito con modificazioni ed integrazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

- Art. 14 bis del D.P.R. 26.10.1972 n. 640 e successive modificazioni ed integrazioni;

-D.P.R. n. 616 del 24.07.1977 sul rilascio delle licenze attribuite ai Comuni;

- Decreto interdirettoriale 27 ottobre 2003 concernente l'individuazione del numero massimo di apparecchi e congegni di cui all'art. 110, c. 6 e 7 del TULPS che possono essere installati in esercizi pubblici, circoli privati e punti di raccolta di altri giochi autorizzati, nonché le prescrizioni relative all'installazione di tali apparecchi;

- Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 18 gennaio 2007 "individuazione del numero massimo di apparecchi di intrattenimento di cui all'art. 110, commi 6 e 7, del TULPS che possono essere installati per la raccolta del gioco presso i punti vendita;

- Legge 08.11.2012 n. 189 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un piu' alto livello di tutela della salute.

- Legge Regione Campania n. 16 del 7 agosto 2014;

- Delibera di Giunta Comunale n. 993 del 23.12.2013.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti, anche successive, nella materia.

ART. 4 GIOCHI VIETATI

1. L'esercizio del gioco d'azzardo è vietato in tutte le sue manifestazioni e l'installazione e l'uso di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco d'azzardo sono vietati nei



COMUNE DI NAPOLI

CONSIGLIO COMUNALE

luoghi pubblici o aperti al pubblico e nei circoli ed associazioni di qualunque specie, ad eccezione degli apparecchi e congegni consentiti dalla legge statale.

2. Sono altresì vietati tutti gli apparecchi e congegni che sono privi del nulla osta, ove necessario, dell' Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

3. Fatte salve le sanzioni previste nei confronti di chiunque eserciti illecitamente attività di offerta di giochi con vincita in denaro, è vietata la messa a disposizione, presso qualsiasi pubblico esercizio, di apparecchiature che, attraverso la connessione telematica, consentano ai clienti di giocare sulle piattaforme di gioco messe a disposizione dai concessionari on-line, da soggetti autorizzati all'esercizio dei giochi a distanza, ovvero da soggetti privi di qualsiasi titolo concessorio o autorizzatorio rilasciato dalle competenti autorità.

4. Sono vietati gli apparecchi e i congegni automatici, semiautomatici da trattenimento e da gioco di abilità che, comunque denominati, si richiamino alle regole dei giochi indicati nella tabella dei giochi proibiti, qualunque siano i simboli adottati.

ART. 5 TABELLA DEI GIOCHI PROIBITI

1. Sono considerati giochi proibiti quelli indicati nell'apposita tabella predisposta dal Questore e vidimata dal Comune.

2. In tutte le sale pubbliche da gioco o negli altri esercizi, compresi i circoli privati, autorizzati alla pratica del gioco o alla installazione di apparecchi da gioco, deve essere esposta, in luogo ben visibile, la tabella predisposta dal Questore, nella quale oltre al divieto delle scommesse, sono indicati i giochi d'azzardo e quelli vietati per motivi di pubblico interesse.

3. La copia vidimata dal Sindaco o dal delegato è custodita presso i competenti uffici comunali ed è messa a disposizione sul sito istituzionale del Comune. Gli interessati potranno, quindi, adempiere all'obbligo di cui sopra semplicemente stampando il documento, senza necessità di applicarvi alcuna marca da bollo.

TITOLO II - SALE PUBBLICHE DA GIOCO

SALE BILIARDI – SALE GIOCHI – AGENZIE PER LA RACCOLTA DI SCOMMESSE IPPICHE E SPORTIVE – SALE VLT (videolottery) – SALE BINGO – NEGOZI DEDICATI

ART. 6 DEFINIZIONE DI SALA PUBBLICA DA GIOCO

1. Si intende per sala pubblica da gioco, in seguito denominata anche "sala giochi", un esercizio composto da uno o più locali, la cui attività prevalente sia mettere a disposizione della clientela una gamma di giochi leciti (biliardo, apparecchi automatici o semiautomatici da gioco di vario tipo, bowling ecc.) e altre apparecchiature per intrattenimento, (ad esclusione di quelle che possano configurarsi quale forma di spettacolo) quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: sale dedicate alle VLT, sale scommesse, sale bingo negozi dedicati al gioco.

ART. 7 LOCALIZZAZIONI E REQUISITI DEI LOCALI

1. Nei casi di agenzie per la raccolta di scommesse, sale VLT o nel caso dell'esercizio di giochi con vincita in denaro, il locale dove viene svolta l'attività deve essere distante almeno 500 metri,



COMUNE DI NAPOLI

CONSIGLIO COMUNALE

misurati per la distanza pedonale più breve, da:

- 1) istituti scolastici di qualsiasi grado, sedi e strutture universitarie;
- 2) luoghi di culto, intendendosi come tali anche i cimiteri;
- 3) impianti sportivi e centri giovanili o altri istituti frequentati principalmente da giovani;
- 4) strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale, strutture ricettive, ed inoltre strutture ricettive per categorie protette;
- 5) attrezzature balneari e spiagge;
- 6) giardini, parchi e spazi pubblici attrezzati e altri spazi verdi pubblici attrezzati;
- 7) musei civici e nazionali.

2. I luoghi di cui ai numeri 1) sedi e strutture universitarie, 5) e 6) del comma precedente sono espressamente individuati dal presente regolamento del Comune di Napoli come luoghi sensibili ai sensi del comma 201 della Legge Regionale Campania n. 16 del 7 agosto 2014.

3. Al fine di tutela della salute pubblica, per evitare che la disponibilità immediata di denaro contante costituisca incentivo al gioco, all'interno del locale non potranno essere presenti sportelli bancari, postali o bancomat e non potranno essere aperte sale nel raggio di 200 mt da sportelli bancari, postali o bancomat, né agenzie di prestiti di pegno o attività in cui si eserciti l'acquisto di oro, argento od oggetti preziosi.

4. Non è richiesto il requisito della distanza di 500 metri dai luoghi sensibili nel caso di apertura sala biliardi o sala giochi che non installi apparecchi da gioco con vincita in denaro.

5. Ai fini della misurazione della distanza tra locali e i luoghi di cui al primo comma, essa dovrà essere misurata partendo dal centro della porta di ingresso al locale e seguendo il percorso pedonale più breve, nel rispetto del Codice della Strada, fino al centro della porta di ingresso del luogo sensibile individuato.

6. L'esercizio delle attività di cui al presente titolo sono vietate:

-negli immobili di proprietà della Civica Amministrazione, che opererà, inoltre, affinché analogo divieto venga introdotto con riferimento agli immobili delle società partecipate della stessa;

-nei chioschi su suolo pubblico;

- nel perimetro del Centro Antico cittadino ricompreso nell'area tra le seguenti Vie anch'esse incluse nel perimetro interdetto: Corso Umberto I, Via G. San Felice, Via A. Diaz, Via Toledo, Via E. Pessina, Via Foria, Via Domenico Cirillo, Via Carbonara, Via A. Poerio, Corso Umberto I;

- nell'area del Centro Storico delle Municipalità così come perimetrata zona A del vigente piano regolatore.

7. Nel caso in cui tali attività fossero presenti in immobili locati o concessi dall'Amministrazione, non si procederà al rinnovo del contratto alla prima scadenza di legge.

8. Il locale adibito alle attività disciplinate dal presente titolo deve essere ubicato esclusivamente al piano terra degli edifici purché non all'interno o adiacenti a unità immobiliari residenziali; non è ammesso l'utilizzo di locali interrati o seminterrati e l'accesso ai locali deve avvenire direttamente dalla pubblica via.

9. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione il locale deve rispettare:

la normativa vigente in materia di barriere architettoniche;

la normativa vigente in materia di inquinamento acustico;

la normativa vigente in materia igienico-sanitaria e sicurezza sui luoghi di lavoro;



COMUNE DI NAPOLI

CONSIGLIO COMUNALE

i regolamenti locali di Polizia Urbana;

la normativa urbanistica edilizia vigente;

10. Il locale deve rispondere ai requisiti di sorvegliabilità previsti dall'art. 4 del D.M. 564/92 modificato con successivo decreto 5.8.1994 n.534.

ART. 8 ADEMPIMENTI PER L'ESERCIZIO DI SALA PUBBLICA DA GIOCO

1. L'apertura delle sale pubbliche da gioco di cui al presente titolo, il loro trasferimento di sede, l'ampliamento della superficie, il cambio di titolarità sono sempre subordinati all'ottenimento dell'autorizzazione comunale, ai sensi dell'articolo 86 del TULPS e dell'art. 19 del D.P.R. n. 616 del 24.07.1977.

2. Per l'apertura di agenzie per la raccolta di scommesse ippiche e sportive e per sale dedicate all'installazione di apparecchi o sistemi di gioco VLT (Video Lottery Terminal) di cui all'art. 110 comma 6 lettera b) del TULPS, dovrà parimenti essere ottenuta la prescritta licenza di cui all'art. 88 del TULPS rilasciata dalla Questura. L'autorizzazione comunale costituisce comunque condizione di esercizio dell'attività sul territorio comunale.

3. La domanda di apertura o di trasferimento di sede di una sala pubblica da gioco è redatta su apposita modulistica scaricabile dal sito internet comunale ed inviata in via esclusivamente telematica al SUAP, corredata di tutti i documenti indicati sul modello. Tutta la corrispondenza verrà inviata dal SUAP via posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo PEC del soggetto che ha provveduto all'invio telematico della pratica.

4. In caso di richiesta di apertura di una agenzia per la raccolta di scommesse ippiche e sportive, di sale VLT (videolottery) si dovrà dichiarare anche il possesso di quanto previsto dall'art. 88 del TULPS e dalle successive eventuali normative in materia.

5. Alla domanda devono essere allegati:

-una relazione descrittiva dei locali, a firma di tecnico abilitato, contenente la dichiarazione del rispetto delle distanze e dei divieti di cui all'art. 7 che precede, la superficie totale ed utile degli stessi, la capienza massima, l'indicazione degli ingressi, delle eventuali uscite di sicurezza e dei servizi igienici, corredata di planimetria dei locali in scala 1:100, datata e firmata, che riporti le superfici dei locali, la loro destinazione funzionale e la disposizione degli apparecchi, con particolare riferimento a quelli appartenenti alla tipologia dell'articolo 110 comma 6 e 7 del TULPS;

-copia della licenza ex art.88 del TULPS (in caso di agenzie per la raccolta scommesse ippiche e sportive, sale VLT), ovvero dell'istanza;

-nel solo caso di locali destinati ad accogliere biliardi, relazione tecnica contenente la dichiarazione attestante la solidità del piano di appoggio (minimo 600 kg. x mq.);

-dichiarazione di un tecnico abilitato attestante la conformità dell'impianto elettrico alle normative vigenti in materia;

-copia dei nulla osta, denunce e certificazioni, ove previsti, rilasciati dall'Amministrazione delle Dogane e dei Monopoli per ogni apparecchio anche ai sensi dell'art. 14 bis D.P.R. 26.10.1972, n. 640;

-certificato di prevenzione incendi ove previsto dalla legge;

6. L'autorizzazione è rilasciata entro 90 giorni dal ricevimento della domanda da parte del SUAP, termine decorso il quale la domanda si intende accolta (art.20 L.241/90 s.m.i.) ed ha la durata di



COMUNE DI NAPOLI

CONSIGLIO COMUNALE

cinque anni.

ART. 9 PRESCRIZIONI DI ESERCIZIO E DIVIETI

1. E' ammessa la rappresentanza nella gestione dell'attività da parte di soggetto che abbia i requisiti previsti e che, a tal fine, deve risultare autorizzato.
2. I giochi devono essere leciti e tali da non presentare rischi per l'incolumità degli utilizzatori;
3. Gli apparecchi da gioco di cui all'art.110 comma 6 e 7 del TULPS devono essere dotati del Nulla Osta dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
4. In nessun caso è consentita l'installazione degli apparecchi da gioco all'esterno dei locali.
5. Il numero massimo degli apparecchi da gioco di cui all'art.110 C.6 del TULPS è stabilito dal Decreto 27 luglio 2011 " Determinazione dei criteri e parametri numerici quantitativi per l'installabilità di apparecchi di cui all'art.110, comma 6 del TULPS" del Ministero dell'Economia e delle Finanze e s.m.i.
6. La variazione del numero o della tipologia degli apparecchi da gioco nelle sale giochi è subordinata alla presentazione di Segnalazione Certificata Inizio Attività al SUAP.
7. Il titolare dell'esercizio commerciale, del locale ovvero del punto di offerta del gioco con vincite in denaro identifica i minori di età mediante richiesta di esibizione di un documento di identità, tranne nei casi in cui la maggiore età sia manifesta.
8. Per la sostituzione di un apparecchio da gioco nell'ambito della stessa tipologia è sufficiente inviare al SUAP il Nulla Osta dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e la loro matricola identificativa.
9. Costituisce esercizio non autorizzato dell'attività di sala giochi, punito ai sensi delle vigenti normative:
 - a) il superamento dei limiti numerici previsti dalla legge;
 - b) la realizzazione, pur nel rispetto formale dei limiti numerici, di sale attrezzate, funzionalmente o strutturalmente con accesso separato dall'attività principale e dedicate all'esercizio dell'attività di intrattenimento mediante giochi e congegni.
10. L'attività di somministrazione è ammessa, previa SCIA da presentare al SUAP e la superficie utilizzata non potrà essere superiore a 1/4 della superficie complessiva del locale.
11. L'attività di somministrazione può essere svolta unicamente negli orari stabiliti per l'erogazione del gioco e non disgiuntamente all'attività di gioco stessa.
12. La superficie utilizzata per la somministrazione è da intendersi come attività meramente accessoria e servente rispetto a quella dell'offerta di gioco pubblico.
13. L'accesso all'area di somministrazione non può avvenire da ingresso diverso da quello di accesso al locale in cui si svolge il gioco e l'area di somministrazione non deve essere collocata immediatamente dopo l'ingresso al locale stesso.
14. L'autorizzazione comunale, la tabella dei giochi proibiti e la tariffa dei prezzi devono essere sempre tenute esposte nel locale sede dell'attività in luogo visibile e mostrate agli organi di controllo per gli accertamenti di competenza. Sono inoltre vietate le esposizioni esterne al locale di cartelli, manoscritti e/o proiezioni che pubblicizzano vincite temporali appena accadute o storiche.
15. E' vietata qualsiasi attività pubblicitaria relativa all'apertura o all'esercizio di sale da gioco.



COMUNE DI NAPOLI

CONSIGLIO COMUNALE

16. Ai sensi dell'articolo 9 del TULPS, oltre alle condizioni previste dalle normative in vigore, chiunque eserciti le attività disciplinate dal presente regolamento deve anche osservare le eventuali prescrizioni che l'autorità comunale ritenga di imporgli nel pubblico interesse.

ART. 10 DURATA ED EFFICACIA DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Le autorizzazioni di cui all'articolo 86 e 88 del TULPS e quelle delegate ai sensi dell'art. 19, primo comma n. 8 del DPR 616/1977, aventi ad oggetto l'installazione degli apparecchi di cui all'art. 1 che precede, sono concesse per cinque anni e ne può essere richiesto il rinnovo dopo la scadenza.

2. Per le autorizzazioni esistenti il termine di cinque anni decorre dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

3. Determinano l'efficacia dell'autorizzazione:

- a) la validità dei nulla osta rilasciati dall'Amministrazione delle Dogane e dei Monopoli agli apparecchi installati;
- b) il regolare pagamento delle imposte stabilite dallo Stato sugli apparecchi installati;
- c) il possesso della tabella dei giochi proibiti.

ART. 11 SUBINGRESSO

1. Ai fini della tutela dei valori di cui all'art. 2, il trasferimento della proprietà o della gestione dell'azienda comporta il rilascio di una nuova autorizzazione al subentrante. A tal fine il cessionario, acquisito il titolo, deve presentare apposita domanda e non può iniziare l'attività se non dopo il rilascio dell'autorizzazione.

2. L'istanza deve essere predisposta su apposita modulistica scaricabile dal sito internet comunale ed inviata in via esclusivamente telematica al SUAP, corredata di tutti i documenti indicati sul modello. Tutta la corrispondenza verrà inviata dal SUAP via posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo PEC del soggetto che ha provveduto all'invio telematico della pratica.

3. In caso di subingresso verrà verificata la corrispondenza dei locali e delle strutture con le prescrizioni previste dall'art. 7 del presente regolamento.

4. L'autorità di pubblica sicurezza può ordinare la cessazione dell'attività se l'interessato o il rappresentante esercente sia privo dei requisiti soggettivi previsti dalle vigenti normative e dal presente regolamento.

ART. 12 REQUISITI MORALI DI ACCESSO ALL'ATTIVITA'

1. Per poter richiedere ed ottenere il rilascio dell'autorizzazione all'attività, il titolare di impresa individuale deve:

- a) essere in possesso dei requisiti soggettivi previsti dagli artt. 11 e 92 del TULPS;
- b) non essere sottoposto a misure di prevenzione che costituiscano "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 10 della legge 31.5.1965, n. 575" e succ. mod. (antimafia);
- c) deve dichiarare di essere in regola con il pagamento di ogni tassa, imposta o onere verso l'amministrazione Comunale (programma 100);
- d) allegare alla domanda di autorizzazione il certificato antimafia rilasciato dalla competente autorità;



COMUNE DI NAPOLI

CONSIGLIO COMUNALE

2. In caso di società, tutte le persone di cui al D.P.R. n.252/98, art. 2, (AMMINISTRATORI, SOCI) devono essere in possesso dei requisiti morali di cui al precedente comma 1:

- a) per le S.N.C.: tutti i soci
- b) per le S.A.S: e le S.A.P.A.: tutti i soci accomandatari
- c) per le S.P.A. e le S.R.L.: dall'amministratore unico oppure dal Presidente e dai Consiglieri del Consiglio di Amministrazione.

3. I requisiti di cui sopra devono essere posseduti all'atto della presentazione della richiesta di autorizzazione e la loro perdita costituisce presupposto per la decadenza.

4. Sono fatte salve le disposizioni in materia di permesso di soggiorno per i cittadini non appartenenti all'unione Europea.

ART. 13 CESSAZIONE DELL'ATTIVITA'

1. Il titolare di autorizzazione per l'esercizio dell'attività di sala giochi e assimilabili che cessa di esercitare l'attività a qualunque titolo, deve trasmettere all'Ufficio comunale competente, entro 30 giorni dalla cessazione, apposita comunicazione scritta allegando l'originale della autorizzazione stessa.

2. L'avvenuta presentazione della comunicazione di prosecuzione di attività da parte del subentrante, non esime il cedente dall'obbligo di comunicare la cessazione e restituire l'autorizzazione.

3. In caso di morte del titolare, l'obbligo di comunicazione della cessazione spetta agli eredi.

ART. 14 REVOCA, DECADENZA, SOSPENSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE

1) L'autorizzazione comunale rilasciata decade d'ufficio in caso di:

- a) perdita dei requisiti soggettivi da parte del titolare;
- b) revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività prevalente di cui agli art. 86 e 88 del TULPS;
- c) mancata attivazione dell'esercizio entro 180 giorni dal rilascio dell'autorizzazione, salvo proroga per comprovata necessità debitamente documentata;
- d) trasferimento di sede o di titolarità dell'azienda oggetto di autorizzazione ex art. 86 e 88 del TULPS;
- e) sospensione dell'attività per un periodo superiore a 8 giorni senza darne comunicazione al SUAP, così come previsto dall'art. 99 del TULPS;
- f) sospensione dell'attività per un periodo superiore a quello comunicato al Comune o, comunque, superiore a 90 giorni, salvo proroga per comprovata necessità;
- g) su richiesta del Prefetto per motivi di ordine pubblico;
- h) recidiva o reiterazione delle violazioni previste dall'articolo 110 comma 9 del TULPS da parte del titolare. Per recidiva e reiterazione si intende l'inosservanza per due volte alla medesima disposizione;
- i) reiterata violazione delle norme del presente Regolamento, previa contestazione dell'addebito nelle forme e con le garanzie procedurali di cui alla L. 241/90 e s.m.i. successivamente a provvedimento di sospensione. Per recidiva e reiterazione si intende l'inosservanza per due volte alla medesima disposizione;
- j) accertato e reiterato superamento dei limiti di rumore previsti dalle vigenti normative.



COMUNE DI NAPOLI

CONSIGLIO COMUNALE

L'accertamento deve essere effettuato dai competenti organi di controllo, con procedura di cui al precedente punto i). Per recidiva e reiterazione si intende l'inosservanza per due volte alla medesima disposizione.

2. L'autorizzazione comunale può essere revocata:

- a) quando il titolare non osservi i provvedimenti di sospensione o non ripristini i requisiti mancanti nei termini indicati;
- b) nei casi stabiliti dal Comune per motivi di pubblico interesse, quali a titolo esemplificativo sicurezza urbana, quiete pubblica, viabilità;
- c) quando al titolare per due volte nell'arco di 12 mesi viene assegnata la sospensione di cui al comma 5.

3. L'autorizzazione comunale può essere sospesa:

- a) quando venga meno la sorvegliabilità dei locali. L'attività è sospesa per una durata non inferiore a tre giorni e non superiore a novanta giorni, termine entro il quale, salvo proroga in caso di comprovata necessità e previa motivata istanza, il titolare può riprendere l'attività, ripristinati i requisiti mancanti;
- b) nel caso in cui l'esercente non rispetti gli orari, le prescrizioni e le eventuali indicazioni operative decise dal Comune, nonché le disposizioni previste dalle normative vigenti e dal presente Regolamento.

4. L'attività può essere sospesa per motivi di igiene e per inosservanza delle norme contenute nel presente regolamento. Qualora il titolare non provveda al ripristino delle condizioni prescritte dall'autorità entro i termini dalla stessa stabiliti, l'autorizzazione può essere revocata, salvo proroghe per accertata necessità.

5. La sospensione dell'attività ai sensi dell'articolo 10 del TULPS in caso di abuso del titolare, intendendosi per tale ogni comportamento in contrasto con il pubblico interesse o con le prescrizioni generali imposte dalla legge, dall'autorità o da quanto contenuto nel presente Regolamento è la seguente:

I) 15 giorni nel caso di comportamento in contrasto con il pubblico interesse;

II) 60 giorni nel caso di comportamento in contrasto con il pubblico interesse o con le prescrizioni generali imposte dalla legge, dall'autorità o da quanto contenuto nel presente Regolamento.

ART. 15 CARATTERISTICHE DEI GIOCHI

1. I giochi devono essere leciti e conformi a quanto disposto dalla vigente legislazione nazionale.

2. E' consentita l'installazione e la gestione di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di trattenimenti e da gioco di abilità ed aleatorietà così come definiti dall'art. 110 T.U.L.P.S. e s.m.i. Tali apparecchi dovranno avere le caratteristiche del decreto 11 marzo 2003 e s.m.i. ed essere muniti dei relativi nulla osta rilasciati dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

3. E' consentita l'installazione di apparecchi telematici senza vincita in denaro con connessione ad INTERNET, utilizzabili anche come strumenti di gioco da intrattenimento, purchè autorizzati secondo le vigenti normative e nel rispetto delle condizioni di cui al comma precedente.

4. E' vietata l'installazione e l'uso degli apparecchi o congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco d'azzardo, fatta eccezione per i giochi espressamente ammessi dalla legge.

5. Sono ritenuti giochi proibiti quelli indicati nella tabella predisposta dalla competente Questura,



COMUNE DI NAPOLI

CONSIGLIO COMUNALE

vidimata dal Sindaco o suo delegato, o quella predisposta dal Ministero dell'Interno in caso di giochi a carattere nazionale.

ART. 16 UTILIZZO DEGLI APPARECCHI: PRESCRIZIONI e DIVIETI

1. Ai sensi dell'articolo 9 del TULPS le attività di cui al presente regolamento devono osservare tutte le condizioni stabilite dalle normative vigenti, quelle riportate nella tabella dei giochi proibiti, nonché quelle particolari disposte nel pubblico interesse e di seguito elencate:

- a) l'obbligo di installare l'apparecchio in posizione tale da non arrecare intralcio al normale funzionamento dell'esercizio e non arrecare disturbo alla quiete pubblica e privata;
- b) l'obbligo di adottare le necessarie misure per la prevenzione dei rischi e la sicurezza degli ambienti di lavoro ai sensi della L. 81/2008 e s.m.i.;
- c) il divieto di installare qualsiasi gioco all'esterno dei locali o aree destinate all'attività, con esclusione dei soli giochi per bambini, tenendo conto dello spazio a disposizione che deve essere adiacente al fabbricato sede dell'attività e non intralciare il pubblico passaggio, nel rispetto di quanto stabilito dal locale regolamento di occupazione del suolo pubblico;
- d) il divieto, già sopra menzionato, di utilizzare per i minori di anni 18 gli apparecchi e i congegni di cui all'articolo 110 comma 6 del TULPS e il divieto del gioco delle carte, del biliardo e altri giochi simili e quant'altro indicato nella tabella dei giochi proibiti per i minori di anni 14;
- e) ove ricorrano le circostanze, il rispetto del D.M. 16/02/1982 e s.m.i. in materia di prevenzione incendi;
- f) il rispetto delle vigenti norme in materia di inquinamento acustico;
- g) l'impianto elettrico dei locali deve essere realizzato in conformità alla vigente normativa di sicurezza, attestato con la procedura di cui alla L. 46/90 e successivi regolamenti di applicazione, come da dichiarazione di conformità sottoscritta da professionista abilitato;
- h) il divieto di apportare modifiche alla normale sistemazione o collocazione degli arredi nel pubblico esercizio, al fine di trasformare il locale in una vera e propria sala da gioco;
- i) l'obbligo di osservare le disposizioni legislative in materia di divieto di fumo;
- j) il divieto di attività pubblicitaria relativa all'apertura o all'esercizio di sale giochi.

ART. 17 INFORMAZIONE AL PUBBLICO

1. All'interno dei locali autorizzati a detenere apparecchi da gioco deve essere esposto in modo chiaro e ben visibile un cartello contenente le indicazioni di utilizzo degli apparecchi in uso.
2. Deve essere esposto in modo chiaro e ben visibile un cartello che riporti il divieto di utilizzo degli apparecchi e congegni di cui all'art.110 comma 6 del TULPS ai minori di anni 18 nonché per quei videogiochi che, per il loro contenuto osceno o violento, siano menzionati nella tabella dei giochi proibiti.
3. Anche all'esterno di ciascun apparecchio o congegno di cui all'articolo 110 comma 6 del TULPS deve essere chiaramente visibile il divieto di utilizzo ai minori di 18 anni.
4. Nel cartello dovrà anche essere menzionata la limitazione di utilizzo ai minori di anni 14 se non accompagnati da un familiare o altro parente maggiorenne per tutti gli altri apparecchi e congegni meccanici ed elettromeccanici da gioco di cui all'articolo 110 comma 7 lett. a) e c) del TULPS.
5. I cartelli dovranno avere le dimensioni minime del formato A4 (mm.210x297 secondo lo standard



COMUNE DI NAPOLI

CONSIGLIO COMUNALE

ISO 216) e dovranno essere scritti in italiano, inglese, francese e spagnolo in caratteri chiaramente leggibili;

6. Esternamente a ciascun apparecchio o congegno di cui all'articolo 110 del TULPS, devono essere chiaramente indicati, i valori relativi al costo della partita, le regole del gioco e la descrizione delle combinazioni o sequenze vincenti.

7. Nel locale deve essere esposta in modo chiaro e ben visibile, ai sensi dell'articolo 180 del Regolamento di attuazione del TULPS, la S.C.I.A. presentata ai sensi dell'articolo 19 della L. 241/90 e s.m.i. o l'autorizzazione rilasciata dal Comune.

8. Nel locale deve essere esposta in modo chiaro e ben visibile la tabella dei giochi proibiti rilasciata dal Questore e vidimata dal Sindaco o suo delegato.

9. Ai sensi della legge 8.11.2012 n.189, gli esercenti sono tenuti a esporre, all'ingresso e all'interno dei locali, il materiale informativo eventualmente predisposto dalla competente ASL, diretto ad evidenziare i rischi correlati al gioco e a segnalare la presenza sul territorio dei servizi di assistenza pubblici e del privato sociale dedicati alla cura e al reinserimento sociale delle persone con patologie correlate al gioco d'azzardo patologico.

10. **All'esterno del locale ove esistessero indicazioni di vincite effettuate, devono essere riportati anche gli importi totali delle giocate relative a quella vincita.**

11. **Gli esercenti sono tenuti altresì ad esporre in modo chiaramente visibile la percentuale di probabilità di vincita che il soggetto ha nel singolo gioco. Qualora la stessa percentuale non sia definibile, è indicata la percentuale storica per giochi similari". I cartelli devono avere dimensioni ed essere in numero tale da poter risultare facilmente visibili alla generalità dei giocatori.**

12. Ai sensi del comma 200 della legge Regione Campania n. 16 del 7 agosto 2014 gli esercizi commerciali e ad altri soggetti deputati all'intrattenimento che scelgono di non installare nel proprio esercizio apparecchiature per il gioco d'azzardo potranno esporre il marchio "SLOT FREE" per il quale non è dovuta alcuna imposta o tassa all'amministrazione comunale.

Art. 18 ORARI

1. Anche ai sensi dell'art. 50, comma 7 del vigente TUEL l'orario di attività delle sale da gioco è dalle 09,00 alle 12,00 e dalle 18,00 alle 23,00 di tutti i giorni, festivi compresi.

2. Nell'ambito di tali limiti il titolare della licenza ha facoltà di scegliere il proprio orario di apertura e di chiusura dandone comunicazione scritta al Servizio Attività Produttive del Comune.

3. La chiusura infrasettimanale e festiva sono facoltative, se non diversamente disciplinate con Ordinanza del Sindaco.

4. L'orario adottato dovrà essere reso noto al pubblico con l'esposizione di apposito cartello nel quale dovranno anche essere riportati gli estremi della comunicazione inoltrata al Comune.

5. Fatta salva l'applicazione delle norme del Codice penale, del Codice civile ed in materia di inquinamento acustico, in caso di necessità, connessa al ricorrente e comprovato disturbo alla quiete pubblica ed inquinamento acustico e nelle altre ipotesi previste dall'articolo 54, comma 3 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il Sindaco dispone, anche per singole attività, la riduzione dell'orario di chiusura serale delle sale pubbliche da gioco e/o il divieto di utilizzo di apparecchi da gioco rumorosi in particolari orari della giornata.



COMUNE DI NAPOLI

CONSIGLIO COMUNALE

6. La riduzione dell'orario di cui al comma precedente è disposta dal Sindaco per un periodo:
- a) di giorni sette, per la prima volta in cui viene accertato il disturbo alla quiete pubblica;
 - b) di giorni quindici, in caso di secondo accertamento di disturbo alla quiete pubblica commesso nello stesso anno;
 - c) di mesi tre, per ogni successivo accertamento al secondo del disturbo alla quiete pubblica, indipendentemente dall'arco temporale di tale accertamento rispetto al precedente.

TITOLO III - GIOCO LECITO NEI LOCALI APERTI AL PUBBLICO

ART. 19 NEW SLOT

1. Il presente articolo disciplina gli apparecchi previsti dall'art. 110 comma 6 lettera a) del TULPS comunemente detti new slot.

2. Detti apparecchi, dotati di attestato di conformità alle disposizioni vigenti rilasciato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e obbligatoriamente collegati alla rete telematica di cui all'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, si attivano con l'introduzione di moneta metallica ovvero con appositi strumenti di pagamento elettronico definiti con provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nei quali insieme con l'elemento aleatorio sono presenti anche elementi di abilità, che consentono al giocatore la possibilità di scegliere, all'avvio o nel corso della partita, la propria strategia, selezionando appositamente le opzioni di gara ritenute più favorevoli tra quelle proposte dal gioco, il costo della partita non supera 1 euro, la durata minima della partita è di quattro secondi e che distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a 100 euro, erogate dalla macchina. Le vincite, computate dall'apparecchio in modo non predeterminabile su un ciclo complessivo di non più di 140.000 partite, devono risultare non inferiori al 75 per cento delle somme giocate. In ogni caso tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o comunque le sue regole fondamentali.

3. Relativamente agli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di cui al comma precedente è necessaria l'autorizzazione prevista dall'art. 86 TULPS:

- a) per l'installazione negli esercizi già autorizzati ai sensi dell'art.86 del TULPS per la somministrazione di alimenti e bevande, alberghi.
- b) per l'installazione in esercizi commerciali, artigianali, rivendite di tabacchi, edicole;
- c) per l'installazione in internet point, phone center, anche se già autorizzati ai sensi dell'art.88 del TULPS.

4. **Gli apparecchi e congegni di cui al presente articolo non possono, in alcun caso, essere installati negli esercizi pubblici, qualora gli stessi si trovino all'interno di ospedali, luoghi di cura, scuole od istituti scolastici, sedi e strutture universitarie, ovvero all'interno delle pertinenze di luoghi di culto; nei locali di proprietà della Civica Amministrazione e delle società partecipate, anche se concessi o locati a terzi; in esercizi insistenti su area pubblica rilasciata in concessione, compresi i dehor. Inoltre, non possono essere installati all'interno di circoli privati, sedi di associazioni, Società di Mutuo Soccorso e Pubbliche assistenze, non autorizzati alla somministrazione ai sensi dell'art.86 del TULPS.**



COMUNE DI NAPOLI

CONSIGLIO COMUNALE

5. Non possono installarsi apparecchi di intrattenimento e svago, come definiti dall'art. 110 T.U.L.P.S. ai commi 6 e 7 in aree appositamente destinate e allestite individuate all'interno dei locali di somministrazione.

6. Nei circoli privati l'area in cui vengono installati gli apparecchi di cui sopra deve essere funzionalmente separata da quella di somministrazione.

7. E' facoltà del SUAP predisporre ogni altro accertamento e richiedere eventuale altra documentazione integrativa che ritenesse necessaria ai fini della sicurezza, dell'ordine pubblico, della quiete della collettività e per motivi igienico-sanitari.

8. Al titolare di somministrazione che detiene giochi all'interno del proprio locale non sono rilasciate concessioni di occupazione suolo pubblico.

ART. 20 PRESCRIZIONI GENERALI ED ORARIO DI FUNZIONAMENTO

1. In nessun caso è consentita l'installazione degli apparecchi da gioco all'esterno dei locali, ad eccezione dei giochi riservati esclusivamente ai bambini.

2. L'orario massimo di funzionamento degli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, del TULPS, collocati nelle tipologie di esercizi di cui al presente titolo III, è fissato dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 18.00 alle ore 20.00, di tutti i giorni, festivi compresi. Le violazioni alle disposizioni e prescrizioni del presente provvedimento saranno punite applicandosi la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00, ai sensi dell'art. 7 bis del d. lgs. 267/2000;

ART. 21 DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE PER INSTALLAZIONE GIOCHI

1. L'installazione e il trasferimento di apparecchi e congegni automatici e semiautomatici da intrattenimento e svago in locali già in possesso dell'autorizzazione di cui all'art.86 del TULPS, nonché nelle altre attività commerciali e artigianali deve essere comunicata all'Amministrazione cittadina all'ufficio commercio che ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 616 del 24.07.1977, rilascia l'autorizzazione all'esercizio.

2. La domanda di autorizzazione, di cui al presente titolo, è redatta su apposita modulistica scaricabile dal sito internet comunale ed inviata in via esclusivamente telematica al SUAP, corredata di tutti i documenti indicati sul modello. Tutta la corrispondenza verrà inviata dal SUAP via posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo PEC del soggetto che ha provveduto all'invio telematico della pratica.

3. Alla domanda si devono altresì allegare:

a) copia dei nulla osta rilasciati dall'Amministrazione Finanziaria dello Stato al soggetto proprietario degli apparecchi o congegni da gioco di cui all'articolo 110 comma 6 lettera a) del TULPS;

b) copia dei nulla osta, denunce e certificazioni, ove previsti, rilasciati dall'Amministrazione delle Dogane e dei Monopoli per ogni apparecchio anche ai sensi dell'art. 14 bis D.P.R. 26.10.1972, n. 640;

c) copia della planimetria dei locali in scala 1:100 con l'esatta ubicazione degli apparecchi o congegni da gioco;



COMUNE DI NAPOLI

CONSIGLIO COMUNALE

- d) fotocopia del documento d'identità, in corso di validità, del titolare della ditta individuale o del legale rappresentante della società richiedente;
 - e) copia del permesso di soggiorno in corso di validità in caso di cittadini non appartenenti all'Unione Europea;
 - f) dichiarazione di regolarità dei pagamenti verso l'amministrazione (programma 100);
 - g) certificato Antimafia.
4. In caso di sostituzione di un apparecchio o congegno da gioco, solo nell'ambito della stessa tipologia, si deve inviare una comunicazione indirizzata al SUAP, inviata anche via fax, contenente gli estremi identificativi dell'apparecchio sostituito, a condizione che questo sia conforme alle vigenti disposizioni di legge.
5. In caso di variazione del numero o della tipologia di uno o più apparecchi o congegni da gioco si deve procedere alla presentazione di nuova istanza, che sarà sostitutiva della precedente e alla quale andranno allegati i nulla osta rilasciati dall'Amministrazione Statale.
6. In caso di trasferimento di proprietà o gestione dell'attività dei locali nei quali sono collocati gli apparecchi o congegni da gioco, il nuovo titolare o gestore è tenuto a presentare istanza di subingresso, contenente gli elementi sopra indicati.
7. L'autorizzazione rilasciata per subingresso avrà la stessa validità temporale di quella originaria, fermo restando quanto previsto in materia di rinnovo dal successivo articolo 22.
8. L'eventuale rigetto della domanda, con le motivazioni del mancato accoglimento, è notificato al richiedente nel termine previsto dalla L.241/90 e s.m.i.

ART. 22 RINNOVO

1. Gli esercenti detentori di giochi dovranno chiedere il rinnovo dell'autorizzazione alla scadenza dei cinque anni. Tale termine varrà anche nel caso di trasferimento della proprietà o della gestione dell'esercizio detentore di giochi.
2. I titolari di autorizzazione rilasciata dovranno chiedere il rinnovo alla data di scadenza indicata sulla stessa.
3. Il rinnovo dell'autorizzazione è in ogni caso subordinato alla verifica della sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa regionale di cui sopra.

ART. 23 APPARECCHI DA DIVERTIMENTO SENZA VINCITA IN DENARO E BILIARDI

1. Apparecchi di cui all'art. 110, comma 7 lett. a) del TULPS: apparecchi e congegni per il gioco lecito di tipo elettromeccanico, privi di monitor attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, a €. 1,00, che distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie. In tal caso il valore complessivo di ogni premio non è superiore a venti volte il costo della partita; detti apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o, comunque, anche in parte, le sue regole fondamentali;
- apparecchi di cui all'art. 110, comma 7 lett. c) del TULPS: apparecchi e congegni per il gioco lecito basati sulla sola abilità fisica, mentale o strategica, che non distribuiscono premi, per i quali la



COMUNE DI NAPOLI

CONSIGLIO COMUNALE

durata della partita può variare in relazione all'abilità del giocatore e il costo della singola partita può essere superiore a € 0,50; detti apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o, comunque, anche in parte, le sue regole fondamentali.

Apparecchi di cui all'art.110, comma 7 lett.c-bis) del TULPS: quelli, meccanici ed elettromeccanici differenti dagli apparecchi di cui alle lettere a) e c), attivabili con moneta, con gettone ovvero con altri strumenti elettronici di pagamento e che possono distribuire tagliandi direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita.

Apparecchi di cui all'art.110, comma 7 lett.c-ter) del TULPS: quelli, meccanici ed elettromeccanici, per i quali l'accesso al gioco è regolato senza introduzione di denaro ma con utilizzo a tempo o a scopo.

2. Biliardi. L'installazione di uno o più biliardi e degli apparecchi di cui al presente articolo è soggetta alla presentazione di Segnalazione Certificata Inizio Attività, con la finalità di prendere atto della volontà dell'esercizio del gioco e consentire al comune di avere dati aggiornati.

La SCIA va inoltrata in via esclusivamente telematica al SUAP, corredata di tutti i documenti indicati sul modello. Tutta la corrispondenza dovrà essere inviata dal SUAP via posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo PEC del soggetto che ha provveduto all'invio telematico della pratica.

ART. 24 GIOCHI LECITI CHE NON NECESSITANO DEL NULLA OSTA DELL'AMMINISTRAZIONE DELLO STATO

1. Giochi per i quali non è previsto il versamento di somme di danaro collegate all'alea della vincita di una somma maggiore o minore, quali carte, bocce, flipper, calciobalilla, ping pong, giochi da tavolo (dama, scacchi, giochi di società in genere), giochi tramite l'utilizzo di specifiche consolle (es. Playstation, Nintendo, Xbox), giochi con il computer senza collegamento a internet.

2. I giochi di cui al presente articolo non sono assoggettati ad alcun procedimento amministrativo e possono essere installati liberamente negli esercizi già autorizzati ai sensi dell'art.86 del TULPS. All'interno dell'esercizio deve comunque essere esposta la Tabella dei giochi proibiti rilasciata dal Questore e vidimata dal Sindaco o suo delegato.

ART. 25 SANZIONI

1. Ferme restando le sanzioni penali, le violazioni al Testo Unico delle Leggi di Pubblica sicurezza di cui al R.D. 773/1931, sono punite a norma degli artt. 17bis, 17ter, 17-quater e 110 del medesimo.

2. Le altre violazioni al presente Regolamento comportano l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 7 bis del Dlgs. 267/2000 Testo Unico delle leggi sugli enti locali, il cui importo è rideterminato ai sensi dell'art. 16 comma 2 della L. 689/1981 in Euro 500,00.

4. In caso di reiterate violazioni, potrà essere disposta ai sensi dell'art. 10 del TULPS la sanzione della sospensione dell'autorizzazione amministrativa dell'esercizio, o della decadenza in caso di grave e reiterate violazioni dello stesso tenore.

5. Inoltre, ai sensi dell'art. 110, comma 10, del TULPS, il titolare di Pubblico Esercizio che configuri gli illeciti di cui all'art. 110, comma 9, l'autorizzazione amministrativa dell'esercizio sarà sospesa per un periodo da uno a 30 giorni ed in caso di reiterazione sarà revocata.

6. Per quanto non previsto nel presente atto, vale quanto stabilito dalle leggi vigenti in materia.



COMUNE DI NAPOLI

CONSIGLIO COMUNALE

ART. 26 DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione mentre le prescrizioni relative alla sola localizzazione e distanze, di cui all'art. 7 che precede, per gli esercizi già autorizzati, se non previste da altre vigenti norme anche regolamentari, entrano in vigore decorsi anni 5 (cinque) dalla pubblicazione sull'Albo Pretorio digitale del Comune di Napoli della delibera di approvazione.
2. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, si rinvia alle disposizioni di legge statali e regionali vigenti in materia.



COMUNE DI NAPOLI

Direzione Centrale

Sviluppo Economico, Ricerca e Mercato del Lavoro

Servizio Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP)

Prot. PG/2015/ 69639

Napoli, 26 gennaio 2015

Al Servizio Segreteria del Consiglio e
Gruppi Consiliari

e, p. c.

Al Sig. Direttore Sviluppo Economico,
ricerca e mercato del lavoro

Al Dirigente del Servizio Polizia
Amministrativa

Al Dirigente del Servizio Autonomo
Polizia Locale

Oggetto: Proposta di deliberazione di iniziativa consiliare:
"Regolamento sale da gioco e giochi leciti".

In esito alla nota PG/2015/28322 del 13/01/2015 e PG/2014/964963 del 05/12/2014, di pari oggetto, si rappresenta quanto segue.

Il Regolamento in argomento assume il lodevole scopo di contenere l'impatto sociale derivante dalla eccessiva diffusione delle sale da gioco sul territorio cittadino, che è frequentato da ampie fasce di popolazione vulnerabili psicologicamente, rese tali anche a seguito della pesante e persistente crisi economica.

Pertanto il contenimento si ottiene unicamente emanando criteri più restrittivi, così da garantire che la diffusione di locali in cui si pratica il gioco lecito avvenga senza quegli effetti pregiudizievoli evitabili attraverso una disciplina normativa attenta ed organica.

Per dare un contributo alla formulazione di tale importante atto, si scende nel dettaglio, partendo dall'art.7, rubricato: "Localizzazione e requisiti dei locali", laddove, al punto n.6 è stabilito il divieto di "esercizio delle attività" nel "perimetro del Centro Antico cittadino" e nell' "Area del centro storico delle Municipalità", si evidenzia come non è precisato se l'esercizio delle attività in argomento è comunque consentito ai titolari di autorizzazione concessa prima dell'entrata in vigore del Regolamento, oppure se devono essere revocate in quanto l'esercizio in ogni caso non sarebbe consentito.

Se si opta per la revoca, andrebbe precisato se essa opera per tutti i destinatari della norma dal momento della pubblicazione del Regolamento, oppure se si consente l'attività fino alla scadenza di ciascuno, ma senza possibilità di rinnovo.

Tanto si considera dal punto di vista amministrativo e di contenimento del contenzioso, considerando la notevole "litigiosità" dell'utenza, testimoniata dai

numerosi ricorsi che hanno riguardato gli analoghi regolamenti adottati dai comuni: ad esempio il Comune di Genova ne ha subito almeno nove ricorsi al T.A.R. avverso l'analogo Regolamento "Sale da Gioco e Giochi leciti" approvato con Deliberazione di C.C. n.21 del 2013.

Ugualmente all'art.8, al punto n.6, laddove recita: " *L'autorizzazione è rilasciata entro 90 giorni dal ricevimento della domanda da parte del SUAP, termine decorso il quale la domanda si intende accolta (art.20 L.241/90 s.m.i.)*", per i motivi di cui sopra sembra opportuno aggiungere il concetto che vengono fatte salve le cause di interruzione e di sospensione previste dalla norma, per maggiore chiarezza.

In ultimo si segnala, in ordine alla disposizione dell'art.18, rubricata "ORARI", che le identiche disposizioni sono contenute nel cennato Regolamento del Comune di Genova, approvato con Deliberazione di C.C. n.21 del 2013, tutt'ora vigente. le disposizioni dell'art. 18, dal comma 1, parte seconda e dal punto n.2 al punto n.6 compreso, sono state oggetto di una pronuncia di annullamento da parte del TAR Liguria, SEZ. II, con sentenza 5 febbraio 2014 n. 189.

Per chiarezza si riporta la parte del testo dell'art.18 annullato:

"Per le sale da gioco ove sono messi a disposizione del pubblico giochi o scommesse che consentono vincite in denaro, nei limiti delle seguenti fasce orarie:

- a) apertura non prima delle ore 09.00 antimeridiane;
- b) chiusura non oltre le ore 19.30

2.Nell'ambito di tali limiti il titolare della licenza ha facoltà di scegliere il proprio orario di apertura e di chiusura dandone comunicazione scritta al Servizio Attività Produttive del Comune.

3.La chiusura infrasettimanale e festiva sono facoltative, se non diversamente disciplinate dall'Ordinanza del Sindaco.

4.L'orario adottato dovrà essere reso noto al pubblico con l'esposizione di apposito cartello nel quale dovranno anche essere riportati gli estremi della comunicazione inoltrata al Comune."

La sentenza ora citata ha disposto l'annullamento delle disposizioni regolamentari di cui sopra, disposizioni stesse che hanno identico contenuto e di identica numerazione in entrambi i regolamenti in questione, (questo in oggetto e quello del Comune di Genova) con cui si delimitano direttamente gli orari delle sale da gioco.

Si riporta lo stralcio della parte pregnante della motivazione: "*Né la titolarità del potere esercitato nel caso di specie dal Consiglio comunale genovese può farsi discendere dalla generale previsione di cui all'art. 50, comma 7, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, secondo il quale il sindaco coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e*

nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici.

Fermo restando che le sale giochi, in quanto locali ove è possibile fruire di una prestazione ludica e di svago, non configurano né esercizi commerciali né servizi pubblici, ma devono farsi rientrare nell'ampia nozione di "pubblico esercizio" contenuta nella disposizione citata (cfr. T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. II, 31 agosto 2012, n. 1484), deve innanzitutto rilevarsi come l'autorità investita della potestà regolatoria degli orari sia chiaramente individuata nel sindaco, pur nella doverosa osservanza dei criteri stabiliti dall'organo consiliare.

Nel caso in esame, invece, il Consiglio comunale non si è limitato alla fissazione dei criteri, ossia a definire gli indirizzi sulla base dei quali il Sindaco avrebbe dovuto successivamente articolare l'orario delle sale da gioco, ma ha direttamente stabilito detto orario, con una previsione di tale rigidità che il successivo intervento sindacale, pur richiesto dalla previsione contenuta nel primo periodo dell'art. 18 del regolamento, non potrà che riprodurre i vincoli imposti dal Consiglio.

La natura precettiva e direttamente vincolante della regolamentazione in esame è stata colta dagli stessi uffici comunali che, con le diffide impugnate nei ricorsi r.g.r. n. 686/2013 e n. 780/2013, hanno invitato gli esercenti, a scampo di applicazione delle sanzioni previste dal regolamento, al rispetto del nuovo orario di attività.

E' fondata, in secondo luogo, la censura di sviamento dedotta al riguardo dalle ricorrenti, poiché il potere di regolazione degli orari configurato dal citato art. 50, comma 7, deve essere esercitato per far fronte alle esigenze previste dalla disposizione medesima ("armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti"), alle quali sono estranee le finalità di lotta alla ludopatia perseguite nel caso di specie (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, sez. III, 13 settembre 2012, n. 2308)."

A parere della scrivente, per tenere conto dei surriportati rilievi del T.A.R. Liguria, potrebbe disporsi che è fatto carico al Sindaco, quale titolare del potere di cui all'art. 50, comma 7, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, di "armonizzare, con proprio provvedimento gli orari delle sale pubbliche da gioco con le esigenze complessive e generali degli utenti, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla regione."

La sentenza n.189/2014 di cui sopra ha comportato anche l'annullamento, per la stessa motivazione di cui sopra, della disposizione di cui all'art.20, II comma, sugli orari, che recita:

Dopo le ore 19.30 e fino alle ore 9.00 gli apparecchi da gioco che consentono vincite in denaro, non possono essere lasciati a disposizione del pubblico.




Pertanto se si vuole, anche qui, tenere conto dei surriportati rilievi del T.A.R. Liguria, potrebbe cassarsi la disposizione, assorbita da quella proposta in sostituzione all'art.18.

Si resta a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti e/o integrazioni.

L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Il Dirigente
Dott.ssa Egeria Natilli



dott. Immacolata Sepe
M.

Al Servizio Segreteria del Consiglio e Gruppi Consiliari

e, p. c. Al Sig. Direttore Sviluppo Economico,
ricerca e mercato del lavoro

Al Dirigente del Servizio Autonomo
Polizia Locale

Protocollo PG/2015/82151

data: 29-1-2015

Oggetto: Parere tecnico-amministrativo proposta di deliberazione di iniziativa
consiliare: Regolamento safe gioco e giochi leciti

In riferimento alla proposta di deliberazione, si esprime il seguente parere:

CONSIDERAZIONI:

- Il gioco d'azzardo costituisce comportamento vietato dalla legge penale, considerato reato dall'art. 718 e seguenti c.p.. Come tale, è materia sottratta alla normazione comunale in quanto coperta dalla riserva di legge statale. In considerazione della natura criminosa del comportamento ne deriva che il fenomeno più che limitato deve essere efficacemente contrastato; contrasto che avviene essenzialmente attraverso l'attività di polizia giudiziaria e l'esercizio dell'azione penale.
- Diversa è l'esigenza di regolamentare completamente l'attività del gioco lecito. Tale esigenza può essere senz'altro soddisfatta attraverso l'approvazione di uno specifico regolamento. Disciplina che in quanto attinente alla polizia amministrativa (come la stessa risulta definita sia a livello legislativo l'art. 158 del D.Lgs. n. 112/1998- sia in via giurisprudenziale), rientra a pieno titolo tra le competenze del Comune.

Pertanto, si esprimono le seguenti valutazioni per singolo articolo.

- Art. 7 - La fissazione di una distanza che i Consiglieri proponenti individuano in almeno 500 metri "percorso pedonale più breve", tra le safe giochi e determinati luoghi quali istituti scolastici, luoghi di culto, impianti sportivi ecc., appare compatibile con il potere di disciplina del Comune. Il divieto però deve

41



COMUNE DI NAPOLI

Direzione Centrale VIII

Sviluppo Economico, Ricerca e Mercato del Lavoro

Servizio Polizia Amministrativa

poggiare su argomentazioni di tutela della incolumità e della sicurezza pubblica e/o urbana; argomentazioni che devono risultare sufficientemente motivate nella deliberazione consiliare. Per quanto riguarda il punto n.6 - le licenze già concesse in questo perimetro (prima dell'entrata in vigore del Regolamento), si dovrebbe prevederne la disciplina. Parere Favorevole.

- Art. 7 n. 5 – attrezzature balneari o spiagge - Si ritiene invece dubbia la prescrizione che vorrebbe una distanza di almeno 500 metri tra una sala giochi e l'altra (nel caso di specie, con gli stabilimenti di bagni). Tale norma verrebbe a costituire una ipotesi di contingenzialismo dissimulato, contrastante con la normazione europea. Inoltre, il senso letterale di tale paragrafo, sembra voglia vietare agli stabilimenti balneari la possibilità di installare giochi leciti (consentiti dalla legge). Parere non favorevole
- Art. 7 comma 8 - (Ubicazione della sala giochi a piano terra). Il decreto del Ministero dell'Interno D.M. n.564/1992 (come specificato al comma 10), fissa i criteri di sorvegliabilità dei locali adibiti a pubblici esercizi. Il comma 3 dell'art. 1, nel fissare i criteri di sorvegliabilità dei locali seminterrati, implicitamente li ammette. Si ritiene che l'articolo in questione debba essere conformato in toto alla disciplina del D.M. -e cioè deve prevedere anche la possibilità del locale seminterrato, naturalmente rispondente ai criteri del comma 3-
- art. 14 **REVOCA, DECADENZA, SOSPENSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE** – Si ritiene, per la maggiore comprensione, sia necessario rimodulare la descrizione del titolo dell'articolo da "AUTORIZZAZIONE" con "LICENZA" e sostituire il n. 1 con "licenza di cui all'art. 86 e 88 TULPS".
- art. 17 – **Informazione al pubblico** - L'obbligo di esporre all'interno dei locali autorizzati a detenere apparecchi a da gioco lecito, avvisi inerenti alle conseguenze della dipendenza da gioco e ai centri specializzati nella cura di tale dipendenza, costituisce senz'altro espressione di sensibilità della Amministrazione locale (e possibile oggetto di prescrizione).
- art. 18 – **ORARI** - le identiche disposizioni sono contenute nel Regolamento del Comune di Genova, approvato con Deliberazione di C.C. n.21 del 2013, tutt'ora vigente, le disposizioni dell'art. 18, dal comma 1, parte seconda e dal punto n.2 al punto n.6 compreso, sono state oggetto di una pronuncia di annullamento da parte del TAR Liguria, SEZ. II, con sentenza 5 febbraio 2014 n. 189.

Si resta a disposizione per qualsiasi chiarimento.

La Dirigente
Dott.ssa Caterina Cefrangola



COMUNE DI NAPOLI

Polizia Municipale
COMANDO

coll. Genduno Sepe

gm

COMUNE DI NAPOLI
DIPARTIMENTO AUTONOMO CONSIGLIO COMUNALE
COORDINAMENTO
25 FEB 2015

DIPARTIMENTO
CONSIGLIO COMUNALE
COORDINAMENTO
25 FEB. 2015
Prot. N. _____

PG/2015/ 173176 /AS del 05-02-2015

Al Dipartimento Autonomo Consiglio Comunale -
Servizio Segreteria del Consiglio Comunale e Gruppi Consiliari

Oggetto: riscontro proposta di deliberazione di iniziativa consiliare: "regolamento sale da gioco e giochi leciti".



Con riferimento alla vs nota inerente quanto in oggetto, in merito ai compiti di propria e specifica competenza ed in relazione alla richiesta della relativa regolarità tecnica ai sensi dell'art.49, comma 1, D. Lgs 267/2000, facendo seguito a quanto già evidenziato con ns nota 918748 del 21/11/2014, questo Comando esprime parere favorevole.

p. Il Comandante ad interim
Col. Esposito Dr. Ciro
Cap. B. Cacciatore



COMUNE DI NAPOLI

Direzione Centrale Servizi Finanziari
Servizio Controllo e Registrazione Spese

Napoli, 03.03.2015

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE reso ai sensi dell'art. 49, comma 1, D. Lgs. 267/2000 in ordine alla proposta del Servizio Eventi.

Prot. n. 5 del 24/02/2015
IW134 del 03/03/2015

Letto l'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, come modificato ed integrato dal D. L. 174/2012, convertito in Legge 213/2012.

Visto il Piano di Riequilibrio Pluriennale, ai sensi dell'art. 243 bi, ter e quater del D. Lgs. 267/2000, così come integrato e modificato dal D. L. 174/12 convertito nella L. 213/12, approvato con Deliberazioni Consiliari n. 3 del 28/01/2013 e n. 33 del 15/07/2013.

Premesso che nella nostra città, come nel resto del paese, è in costante aumento il fenomeno del gioco patologico alle c.d. macchine "mangiasoldi", nonché, altre forme di gioco d'azzardo.

Premesso, altresì, che l'Amministrazione Comunale con deliberazione di G.C. n. 993 del 23/12/2013 ha approvato un programma di iniziative da realizzare nella città di Napoli, per rafforzare la consapevolezza sui rischi connessi al gioco ed all'introduzione di strumenti per proteggere i cittadini, in particolare coloro che versano in condizioni di maggiore fragilità.

Considerato che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 220 del 09/07/2014, ha affermato che "in forza della generale previsione dell'art. 50, comma 7, del D.Lgs. n. 267/2000, il Sindaco può disciplinare gli orari delle sale giochi e degli esercizi nei quali siano installate apparecchiature per il gioco e che ciò può fare per esigenze di tutela della salute, della quiete pubblica, ovvero della circolazione stradale" ed, inoltre, che "il potere di limitare la distribuzione sul territorio delle sale da gioco attraverso l'imposizione di distanze minime rispetto ai cosiddetti luoghi sensibili, potrebbe altresì essere ricondotto alla potestà degli enti locali in materia di pianificazione e governo del territorio, rispetto alla quale la Costituzione e la legge ordinaria conferiscono al Comune le relative funzioni".

Con la presente proposta:

- si approva il Regolamento Sale da Gioco e Giochi Leciti, nonché, l'adozione di ogni ulteriore atto necessario affinché si possano rapidamente perseguire le finalità del presente atto.

Si osserva che il Regolamento in questione disciplina l'installazione di sale da gioco e gioco lecito sul territorio comunale. Dall'adozione del presente Regolamento non scaturiscono maggiori entrate oltre quelle già previste per gli esercizi che svolgono la suddetta attività, i quali sono soggetti a tariffe e tributi disciplinati da altri provvedimenti emanati dall'Amministrazione.

Letto il parere tecnico del Dirigente della Polizia Municipale.

Letto il parere tecnico del Dirigente del Servizio Polizia Amministrativa.

Si esprime parere di regolarità contabile favorevole.

Il Direttore dei Servizi Finanziari

Dott. Raffaele Mucisafello



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI INIZIATIVA CONSILIARE
PROT. N. PG/2015/199948 del 03.03.2015
Pervenuta alla Segreteria Generale il 05.03.2015

OSSERVAZIONI DEL SEGRETARIO GENERALE

Lo schema di provvedimento, firmatari il Consigliere comunale Gennaro Esposito ed altri, pervenuto alla Segreteria Generale il 05.03.2015, completo di parere di regolarità contabile allegato alla nota del Dipartimento Autonomo Consiglio Comunale/Servizio Segreteria del Consiglio Comunale e Gruppi Consiliari, PG/2015/192948 del 03.03.2015, contiene una proposta di *“Regolamento sale da gioco e giochi leciti”*.

I Consiglieri, con riferimento ad una pregressa attività deliberativa dell'Ente e alla normativa di livello nazionale e regionale, nonché a recenti pronunce giurisdizionali, hanno inteso proporre, alla stregua di esperienze di altre grandi città italiane, una disciplina che garantisca *“la diffusione dei locali in cui si pratica il gioco lecito ... evitando effetti pregiudizievoli per la sicurezza urbana, la viabilità, l'inquinamento acustico e la quiete pubblica e limitando le conseguenze sociali dell'offerta dei giochi su fasce di consumatori psicologicamente più deboli, nonché la dequalificazione territoriale e del valore degli immobili”* (Regolamento, art. 2 - Finalità e principi generali).

Il dirigente del Servizio Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), con nota prot. n. 69639 del 26.01.2015, ha espresso, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il parere di propria competenza senza utilizzare la consueta formula sintetica di *“favorevole”* o *“non favorevole”*, ma riconoscendo l'apprezzabilità dello scopo perseguito e proponendo tre *“contributi”* finalizzati a ridurre la possibilità di contenziosi, traendo spunto da numerose pronunce del TAR Liguria che hanno censurato alcune disposizioni dell'omonimo regolamento adottato dal Comune di Genova:

1. per l'art. 7, punto 6, che vieta l'esercizio delle attività di gioco *“nel perimetro del centro antico cittadino e nell'area del centro storico delle Municipalità”*, il dirigente evidenzia *“come non è precisato se l'esercizio dell'attività in argomento è comunque consentito ai titolari di autorizzazione concessa prima dell'entrata in vigore del regolamento, oppure se devono essere*

revocate in quanto l'esercizio in ogni caso non sarebbe consentito" e, "se si opta per la revoca, ... se essa opera per tutti i destinatari della norma dal momento della pubblicazione del regolamento, oppure se si consente l'attività fino alla scadenza di ciascuno, ma senza possibilità di rinnovo";

2. per l'art. 8, punto 6, che disciplina il rilascio dell'autorizzazione e il cd. silenzio-assenso che matura decorso il 90° giorno dalla data della richiesta, il dirigente propone la previsione, a completamento della disposizione, ai sensi dell'art. 20 legge 241/90, di cause di interruzione e di sospensione del decorso del tempo;

3. per l'art. 18, in tema di orari delle sale gioco, il dirigente propone di prevedere - in ragione della pronuncia di annullamento del TAR Liguria, SEZ. II, sentenza n. 189 del 5 febbraio 2014 - che è fatto carico al Sindaco, quale titolare del potere di cui all'art. 50, comma 7, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, di *"armonizzare, con proprio provvedimento gli orari delle sale pubbliche da gioco con le esigenze complessive e generali degli utenti, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla regione"*.

Il dirigente del Servizio Polizia Amministrativa, con nota prot. n. 82151 del 29.01.2015, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, riconosciuto il fondamento del potere regolamentare comunale in materia di giochi leciti, ha espresso parere tecnico "favorevole" o "non favorevole" per ciascun articolo, nel modo che segue:

a. per l'art. 7, parere *favorevole*, con la prescrizione che la distanza di 500 mt. tra le sale giochi e determinati luoghi (istituti scolastici, luoghi di culto, ecc.), sia sufficientemente motivata da argomentazioni di tutela della incolumità e della sicurezza pubblica e/o urbana e, ancora, in riferimento specifico al comma 6, punti 3 e 4, con l'indicazione dell'esigenza di disciplinare il regime delle licenze già concesse;

b. per l'art. 7, comma 1, n. 5, parere *non favorevole*, in quanto la distanza da attrezzature balneari e spiagge potrebbe *"costituire una ipotesi di contingentamento dissimulato, contrastante con la normazione europea"* e, inoltre, *"perché il senso letterale di tale paragrafo, sembra voglia vietare agli stabilimenti balneari la possibilità di installare giochi leciti (consentiti dalla legge)"*;

c. per l'art. 7, comma 8, parere che appare, implicitamente, non favorevole, sostenendosi che la norma debba essere conformata in toto alla disciplina del D.M. n. 564/1992 che prevede anche la possibilità del locale seminterrato;

d. per l'art. 14, parere non espresso, segnalando, tuttavia, che per maggiore comprensione sia necessario rimodulare il titolo dell'articolo e sostituire *"autorizzazione"* con *"licenza"* e sostituire il n.1 con *"licenza di cui all'art. 86 o 88 TULPS"*;



e. per l'art. 18, parere non espresso, segnalando la pronuncia di annullamento del TAR Liguria (già menzionata sopra) a proposito degli orari.

Il dirigente del Servizio Autonomo Polizia Municipale, con nota prot. n. 173176/AS del 25.02.2015, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, ha espresso parere favorevole, richiamando la precedente nota n. 918748 del 21.11.2014, con la quale si esprimeva sulla proposta di deliberazione di iniziativa consiliare prot. n. PG/402673 del 21.05.2014.

Il Ragioniere Generale, con nota del 24.02.2015, prot. n. 5, ha reso il parere di regolarità contabile, ex art. 49, comma 1, D.Lgs. 267/2000, in termini di *favorevole*.

Al riguardo, si precisa che, ai sensi dell'art. 18 del Regolamento comunale sul sistema dei controlli interni, il parere di regolarità contabile implica che siano state svolte attente valutazioni in ordine a: *“la regolarità della documentazione prodotta; il rispetto delle competenze proprie dei soggetti che adottano i provvedimenti; la giusta imputazione al bilancio e la disponibilità sul relativo intervento o capitolo; l'osservanza dei principi contabili e delle norme fiscali; la valutazione degli effetti che si determinano per il bilancio dell'Ente in relazione agli equilibri economico-finanziari dello stesso; la valutazione degli effetti che si determinano per il bilancio dell'Ente in relazione agli equilibri patrimoniali.”*. Altresì rilevanti sono le valutazioni sulla coerenza dell'atto proposto rispetto alle restrizioni del Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale, affinché lo stesso si mantenga idoneo, in termini sia di competenza sia di cassa, all'effettivo risanamento dell'ente.

3

La proposta si pone in continuità con la precedente iniziativa per la definizione di *“misure di contrasto al gioco d'azzardo nei locali pubblici ed incentivi al non utilizzo delle slot machine ed ogni altra forma di gioco d'azzardo”*, prot. n. PG/402673 del 21.05.2014. Si richiamano, pertanto, le osservazioni rese in quella circostanza, che, ad ogni buon fine, si allegano, non senza rilevare che l'esigenza, lì segnalata, di operare tra i vari organi politici e burocratici in stretta sinergia, sembra aver trovato qui maggiori riscontri.

I richiami normativi, che in quelle osservazioni venivano segnalati, vanno integrati, ora, con il richiamo all'art. 1, commi 197-202, della legge regionale n. 16 del 7 agosto 2014, intervenuta successivamente. Il comma 201, precisamente, dispone: *“Al fine di perseguire le finalità di cui al comma 197 - promozione nelle competenti sedi istituzionali di misure volte alla prevenzione, alla riduzione del rischio nonché al contrasto ed alla dipendenza dal g.a.p. - i Comuni possono dettare, nel rispetto delle pianificazioni di cui all'articolo 7, comma 10, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, (Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del paese mediante un più alto*

47

4

livello di tutela della salute) convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n.189, previsioni urbanistico-territoriali in ordine alla localizzazione delle sale da gioco.”

Un'altra integrazione da registrare è quella di cui alla sentenza della Corte Costituzionale n. 220 del 18.07.2014. Il giudice delle leggi, chiamato, tra l'altro, a valutare (dal TAR Piemonte) la censura dell'art. 50, comma 7, del D.Lgs. n. 267/2000, in relazione agli artt. 32 e 118 Cost., *“nella parte in cui non prevede”* che i poteri normativi e provvedimenti attribuiti al Sindaco *“possano essere esercitati con finalità di contrasto al fenomeno del gioco di azzardo patologico (g.a.p.)”*, ne ha affermato - nell'ambito di una pronuncia di inammissibilità della questione - la compatibilità costituzionale, confermando una linea di evoluzione della giurisprudenza amministrativa secondo la quale il Sindaco può esercitare il potere ex art. 50 citato *“per esigenze di tutela della salute, della quiete pubblica, ovvero della circolazione stradale”*.

Integrazione alle fonti di riferimento della materia, che qui stiamo elencando, è, infine, ancora una pronuncia della Corte costituzionale, la n. 56 del 31.03.2015. La citiamo specie per il richiamo di principio che la stessa Corte fa quando, segnalando la delicatezza dell'ambito dei giochi pubblici, sottolinea l'esigenza che l'intervento pubblico garantisca *“un livello di tutela dei consumatori particolarmente elevato”* e sia tale da *“padroneggiare i rischi connessi a questo settore”* anche con restrizioni ispirate da motivi imperativi di interesse generale (quali: il contrasto della diffusione del gioco irregolare o illegale; la tutela della sicurezza, dell'ordine pubblico e dei consumatori, specie minori d'età; la lotta contro le infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore), a condizione che siano proporzionate.

4

Ripetuto, solo di passaggio, che l'atto trae motivazione dalla accresciuta sensibilità verso il fenomeno delle cd. ludopatie e dalla volontà di contrastare i danni che esse procurano ai cittadini, sia individualmente che socialmente, si esprimono le seguenti osservazioni in riferimento, anzitutto, ad aspetti di tecnica normativa, e, poi, in ordine agli aspetti contenutistici più problematici della regolamentazione, oggetto degli stessi pareri espressi dai competenti servizi, ex art. 49 T.U. n. 267/2000: la localizzazione delle sale (art. 7), il procedimento autorizzatorio (art. 8), il *nomen iuris* del corrispondente atto amministrativo (art. 14), gli orari di esercizio (art. 18).

Seppure l'atto risulta ispirato da una ricerca di completezza, in via preliminare, dicevamo, vale soffermarsi su aspetti di tecnica normativa che, se accolti dagli estensori, potrebbero renderlo più chiaro e leggibile, più conforme al suo scopo, e, conseguentemente, meno vulnerabile all'esercizio di azioni giurisdizionali.

My

4 f

In tal senso, nella formulazione si rileva un continuo richiamo ad altre fonti normative di livello gerarchico superiore che converrebbe ridurre ai casi veramente necessari, al fine di evitare, oltre che l'esigenza di una continua attività integrativa dell'interprete, il rischio di obsolescenza e la connessa necessità di porvi rimedio con un nuovo atto consiliare – quindi, con procedura particolarmente complessa - modificativo.

Solo a titolo di esempio, si prenda in considerazione l'art. 3, intitolato "Normativa di riferimento". In esso si fa una elencazione delle fonti normative in materia che potrebbe essere utilmente collocata in premessa dell'atto regolamentare.

Gli articoli 4 (*Giochi vietati*) e 5 (*Tabella dei giochi vietati*), riproducono, sostanzialmente, le norme di cui al R.D. 18 agosto 1931, n. 773 (TULPS - articolo 110) e al R.D. 6 maggio 1940, n. 635 (Regolamento di esecuzione del TULPS - art. 195), che, peraltro, sono norme imperative, ovvero sempre applicabili e mai derogabili.

Si segnala, inoltre, ancora guardando alla tecnica di redazione, che alcuni passaggi del provvedimento appaiono eccessivamente dettagliati, sebbene riguardino aspetti che potrebbero essere lasciati, più opportunamente, alla competenza gestionale, onde evitare, anche qui, di dover ricorrere continuamente all'intervento modificativo del Consiglio comunale, con dispendio di tempi ed energie amministrative, oltre che, naturalmente, con l'effetto di causare incertezza e disorientamento nei destinatari delle "regole".

5

Si segnalano, ad esempio: l'art. 8, che regola gli "adempimenti per l'esercizio di sala pubblica da gioco"; l'art. 12 che disciplina i "requisiti morali" e, in particolare, i comma 2; 3 e 4; l'art. 17, nella parte in cui detta le caratteristiche dell'informazione al pubblico e si sofferma su dettagli quali le dimensioni dei cartelli e i dati d'informazione da riportare; infine, l'art. 21 che detta disposizioni in ordine alla "domanda di autorizzazione per installazione giochi".

Venendo, ora, agli aspetti contenutistici, circa la localizzazione delle sale (art. 7), si ritiene utile richiamare, anzitutto, che il fondamento della potestà comunale sembra pacifico. Recentissimamente, il TAR Emilia Romagna, Sezione I (Parma), in una sentenza depositata il 13.03.2015, "osserva che il potere di governo del territorio spettante al Comune, espressione di lata discrezionalità, ben può dispiegarsi nel senso di non ammettere in centro storico attività ad alto impatto urbanistico quali le sale dedicate Vlt. Il contestuale perseguimento, con tale scelta urbanistica, dell'ulteriore finalità pubblica di contrastare la dipendenza dal gioco d'azzardo patologico, lungi dall'essere sintomo di un distorto o sviato esercizio del potere conferito dall'art. 13 D.Lgs. 267/2000, come opinato dalla ricorrente, rappresenta al contrario attuazione del potere riconosciuto al Comune", nel caso nostro (del tutto corrispondente a quello della regione Emilia

Romagna), dalla legge regionale della Campania n. 16/2014, che, nel prefiggersi l'obiettivo della prevenzione, riduzione del rischio e contrasto alla dipendenza dal gioco d'azzardo patologico, in osservanza delle indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità e della Commissione europea sui rischi del gioco d'azzardo, prevede che i Comuni possano dettare previsioni urbanistico-territoriali in ordine alla localizzazione delle sale da gioco (art.1, comma 201). La stessa Corte Costituzionale, nella richiamata sentenza n. 220/2014, così si esprime: *“il potere di limitare la distribuzione sul territorio delle sale da gioco attraverso l'imposizione di distanze minime rispetto ai cosiddetti luoghi sensibili, potrebbe ... essere ricondotto alla potestà degli enti locali in materia di pianificazione e governo del territorio, rispetto alla quale la Costituzione e la legge ordinaria conferiscono al Comune le relative funzioni”*. Aggiungendovi, poi, a conferma, un richiamo alla sentenza n. 2710 del 2012 del Consiglio di Stato, per cui *“l'esercizio del potere di pianificazione non può essere inteso solo come un coordinamento delle potenzialità edificatorie connesse al diritto di proprietà, ma deve essere ricostruito come intervento degli enti esponenziali sul proprio territorio, in funzione dello sviluppo complessivo ed armonico del medesimo, che tenga conto sia delle potenzialità edificatorie dei suoli, sia di valori ambientali e paesaggistici, sia di esigenze di tutela della salute e quindi della vita salubre degli abitanti”*.

Le questioni poste dal dirigente del SUAP in argomento, e riprese dal dirigente del Servizio Polizia Amministrativa, circa la regolamentazione del regime delle autorizzazioni già rilasciate e, dunque, circa l'eventuale revoca delle stesse, sembrano trovare già risposta nell'art. 26 del provvedimento proposto, dove, esplicitamente si dispone che *“le prescrizioni relative alla sola localizzazione e distanze, di cui all'art. 7 ... per gli esercizi già autorizzati ... entrano in vigore decorsi anni 5 (cinque) dalla pubblicazione sull'Albo Pretorio digitale del Comune di Napoli della delibera di approvazione”*.

6

La questione posta dal dirigente della Polizia Amministrativa in ordine all'art. 7 punto 5 del Regolamento proposto, circa la distanza dalle attrezzature balneari e spiagge che configurerebbe, di fatto, un divieto per gli stabilimenti balneari di installare giochi leciti, è particolarmente delicata. Il dirigente ritiene che si tratterebbe di un contingentamento dissimulato, contrastante con la normativa europea e, perciò esprime un parere non favorevole. La “regola” potrebbe dare adito al rischio prefigurato e, pertanto, se ne raccomanda un ulteriore approfondimento tecnico, anche alla luce della già menzionata sentenza n. 220/2014 della Corte costituzionale.

Ancora in merito alla localizzazione, si rileva, nel parere del dirigente del Servizio Polizia Amministrativa, la segnalata esigenza di intervenire sull'art. 7, comma 8, per renderlo conforme alla disciplina sulla sorvegliabilità di cui al Decreto Ministeriale n. 564/1992, consentendo, perciò,

50

contrariamente al testo regolamentare proposto, l'esercizio di sala giochi anche in strutture seminterrate.

Quanto alla questione sollevata dal dirigente del Servizio Polizia Amministrativa circa il nomen iuris del corrispondente atto amministrativo comunale (art. 14), rilevando che nella giurisprudenza amministrativa i termini autorizzazione e licenza sono impiegati senza distinzione, si concorda, per maggiore chiarezza e coerenza linguistica alla norma superiore (TULPS), nel proporre l'uso dell'espressione "licenza".

Quanto al procedimento autorizzatorio (art. 8), si concorda sull'esigenza rappresentata dal dirigente del SUAP di esplicitare la salvezza delle cause di sospensione e interruzione dei termini previsti dalla disposizione. Si aggiunge, soltanto, che tale materia va disciplinata in conformità alla fondamentale legge n. 241/1990 e alle fonti endogene.

In ordine alla questione dell'orario (art. 18 del regolamento proposto), sollevata da entrambi i dirigenti dei servizi tecnici, si ritiene di segnalare, in contrasto con la sentenza del TAR Liguria, Sez. II, n. 189/2014, l'ordinanza del Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), n. 03845/2014 REG.PROV.CAU, concernente, appunto, la disciplina comunale degli orari di esercizio delle sale giochi e degli orari di funzionamento degli apparecchi con vincita in denaro installati negli esercizi autorizzati e negli esercizi commerciali. Il TAR ligure aveva ravvisato nella regolamentazione rigida degli orari uno sviamento di potere in quanto *"il potere di regolazione degli orari configurato"* dall'art. 50, comma 7, D.Lgs. n. 267/2000, *"deve essere esercitato per far fronte alle esigenze previste dalla disposizione medesima ("armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti"), alle quali sono estranee le finalità di lotta alla ludopatia perseguite nel caso di specie (cfr. TAR Lombardia, Milano, sez. III, 13 settembre 2012, n. 2308)"*. Il Consiglio di Stato, chiamato, con l'ordinanza appena menzionata, a pronunciarsi in altro procedimento giurisdizionale con medesimo oggetto, sostiene, invece, quanto già aveva affermato nella sua sentenza n. 3271 del 30 giugno 2014, dove riconosceva *"all'Amministrazione comunale la possibilità di esercitare il proprio potere di inibizione delle attività per comprovate esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, oltre che del diritto dei terzi al rispetto della quiete pubblica, in caso di accertata lesione di interessi pubblici quali quelli in tema di sicurezza, libertà, dignità umana, utilità sociale, salute"*. Orientamento che ha trovato anche il riconoscimento del principale organo di garanzia costituzionale, nella più volte citata sentenza n. 220 del 18 luglio 2014.

7

51




D

Competono all'organo deliberante le valutazioni conclusive, nell'ambito dei principi costituzionali appena enunciati e di quelli che presiedono l'organizzazione e l'attività della pubblica amministrazione, tra cui, in particolare, il *principio di buon andamento*, quale principio metodologico per la buona amministrazione.

IL SEGRETARIO GENERALE

Dot. Gaetano Virtuoso

 09-4-15

52

1

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI INIZIATIVA CONSILIARE
PROT. N. PG/402673 del 21.05.2014
Pervenuta alla Segreteria Generale il 18.12.2014

OSSERVAZIONI DEL SEGRETARIO GENERALE

Lo schema di provvedimento, firmatari i Consiglieri comunali Elpidio Capasso, Simonetta Marino e Francesco Verneti, pervenuto alla Segreteria Generale il 18.12.2014, con nota della Direzione Centrale Servizi Finanziari/Servizio Affari Generali e Controlli Interni, prot. n. 997297 del 17.12.2014, contiene una proposta di *"Misure di contrasto al gioco d'azzardo nei locali pubblici ed incentivi al non utilizzo delle slot machines ed ogni altra forma di gioco d'azzardo"*.

I Consiglieri, partendo dalla constatazione sociologica della diffusione, anche nella nostra città, del gioco d'azzardo e delle gravi conseguenze sulla vita delle persone, delle famiglie, delle comunità e dello stesso Stato, sulla base di iniziative nazionali e locali già intraprese (legge Balduzzi, "Manifesto dei Sindaci per la legalità contro il gioco d'azzardo", deliberazione di Giunta comunale n. 993 del 23.12.2013), propongono al Consiglio comunale e alla Giunta *"di mettere in atto tutte le iniziative possibili di contrasto al gioco d'azzardo"*. In particolare, sintetizzando, la proposta, da un lato, indica l'obiettivo da perseguire, dall'altro, suggerisce azioni da adottare.

L'obiettivo, come già rilevato, è il contrasto al gioco d'azzardo.

Le azioni proposte appaiono riconducibili alle seguenti:

1. attività di informazione e sensibilizzazione sulle ludopatie;
2. incentivi di carattere economico (con azioni di riduzione delle imposte) ai commercianti per l'eliminazione dai loro locali delle slot machines e altri giochi d'azzardo;
3. predisposizione di un regolamento specifico per l'apertura delle sale giochi e degli orari d'apertura (ex comma 7 dell'articolo 50 Tuel), ovvero, in aggiunta o in alternativa, assunzione di provvedimenti di altro tipo (integrazioni di altri regolamenti, emissioni di apposite ordinanze);
4. attività di vigilanza e controllo non solo a fini repressivi ma anche di studio del fenomeno.

I dirigenti del Servizio Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) e del Servizio Polizia Amministrativa, con nota prot. n. 520360 del 30.06.2014, hanno espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, un parere differenziato.

Per il primo punto del deliberato [*"predisporre idonee azioni per contrastare il fenomeno, ed in particolare a rafforzare l'informazione ai cittadini, e soprattutto sui giovani, mediante la sensibilizzazione degli istituti scolastici in merito alla pericolosità dell'abuso dei giochi che consentono vincite di denaro"*], in senso favorevole.

Per il secondo punto [*"di valutare la possibilità di incentivare tutti gli esercizi commerciali che fossero disposti ad eliminare dal proprio locale le slot machines e gli altri giochi d'azzardo introducendo incentivi economici quali sconti ed esenzioni sulle imposte comunali (ad esempio suolo pubblico, imposta sulle insegne, IMU e TARES)"*], invece, in senso non favorevole in quanto *"il regime di esenzioni sulle imposte comunali resta riservato dalla legge allo Stato e la potestà regolamentare dei comuni al riguardo è limitata agli ambiti concessi di volta in volta dalle normative statali"*.

2

Per il terzo punto del deliberato [*"Di predisporre un regolamento per l'apertura delle sale giochi e comunque, in ogni caso, ad adeguare gli orari delle sale giochi con quelli degli altri pubblici esercizi, secondo il dettato del comma 7 dell'articolo 50 del Testo Unico Enti Locali"*], in senso favorevole, *"laddove il regolamento disciplini le licenze e le autorizzazioni di competenza comunale in conformità a quanto previsto dal Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con R.D. 18.06.1933 n. 773 e s.m.i. diversamente esulando dalle competenze e dall'ambito della potestà regolamentare dell'Ente"*.

Per il quarto e quinto punto, che, in realtà, ribadiscono, rispettivamente, il primo, quanto alla sensibilizzazione e il terzo, quanto alla regolamentazione, in senso favorevole.

Il dirigente della Polizia Municipale, Comandante ad interim, richiesto anch'egli di parere ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.Lgs. 267/2000, con la nota prot. n. 918749 del 21.11.2014, si è espresso:

- chiarendo che la competenza della Polizia Municipali nell'ambito oggetto della proposta riguarda *"i controlli inerenti il contrasto a violazioni relative ai giochi in genere, così come stabilito dalle normative vigenti ai fini della verifica del possesso delle relative autorizzazioni per tali attività"*;
- evidenziando l'opportunità di *"prevedere un diniego all'apertura di attività di sale da gioco in prossimità di scuole, di zone in cui vi sia alta concentrazione di giovani nei luoghi di ritrovo, parchi, palestre"*

Il Ragioniere Generale, con nota del 9 dicembre 2014, prot. n. 764799, ha reso il parere di regolarità contabile, ex art. 49, comma 1, D.Lgs. 267/2000, *"non favorevole"*, *"pur sottolineando la valenza sociale del provvedimento"*, radicando tale orientamento nella parte del parere del Servizio Polizia Amministrativa non favorevole.

Si richiama:

- l'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, in attuazione dei principi e criteri direttivi contenuti nelle lettere a) e b) del comma 149 dell'art. 3 della L. 662/1996, stabilisce che i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo che per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima;
- l'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000, il cui comma 7 così dispone: *"Il sindaco, altresì, coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti."*;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 993 del 23 dicembre 2013, avente ad oggetto *"Approvazione del programma integrato di interventi finalizzato ad aumentare la consapevolezza circa i rischi connessi al gioco, ad istituire la "Consulta cittadina permanente sulla dipendenza dal gioco" nonché ad introdurre strumenti per proteggere i cittadini, con particolare riferimento a coloro che versano in condizione di maggiore fragilità"*.

La proposta, che tocca un fenomeno di grande rilievo sociale, appare propriamente orientata a rafforzare e sostenere le misure che l'Amministrazione ha già formulato con la deliberazione di Giunta comunale n. 993/2013, richiamata. Sostanzialmente, infatti, l'obiettivo di entrambe è coincidente e gli strumenti per perseguirlo molto affini o corrispondenti.

Richiamando le osservazioni rese in occasione dell'intervento della Giunta comunale, che, ad ogni buon fine, si allegano, appare qui utile rimarcare il valore politico di indirizzo della presente proposta agli organi esecutivi dell'Amministrazione. Un valore che potrebbe essere veicolato in uno specifico Regolamento da adottare dal Consiglio comunale, sulla base delle indicazioni della "Consulta cittadina permanente sulla dipendenza del gioco" e delle indicazioni tecniche degli uffici competenti (SUAP, Polizia Amministrativa e Polizia Municipale), per disciplinare le licenze e le autorizzazioni di competenza comunale relative all'esercizio di giochi leciti in conformità a quanto previsto dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931 n. 773 e (qualora assunta) della Legge regionale in materia di contrasto alle ludopatie, la cui proposta risulta all'esame del Consiglio della Regione Campania.

In questo Regolamento potrebbero, ad esempio, trovare posto:

- le procedure amministrative connesse all'apertura, svolgimento, modificazione e cessazione delle attività economiche legate ai giochi di cui si tratta, informandole al principio di tutela degli utilizzatori, in specie dei minori;
- una disciplina vincolistica, ai sensi dell'articolo 9 del TULPS, circa la destinazione urbanistica degli immobili, la prossimità dei locali sede dell'attività a luoghi di pubblico interesse.

Questo provvedimento, peraltro, si muoverebbe nell'ambito di una produzione normativa secondaria che si sta affermando in tutta Italia per la crescita della coscienza sociale del fenomeno e che sta trovando un'accoglienza sempre più favorevole della giurisprudenza. Basta ricordare in proposito, quanto affermato dalla Corte di Giustizia nella sentenza del 12 settembre 2013 (come riportato nella deliberazione di Giunta comunale n. 993/2013): "[...]l'obiettivo attinente alla lotta alla criminalità collegata ai giochi d'azzardo è idoneo a giustificare le restrizioni alle libertà fondamentali derivanti da tale normativa (in tema di liberalizzazione delle attività economiche), purchè tali restrizioni soddisfino il principio di proporzionalità e nella misura in cui i mezzi impiegati siano coerenti e sistematici [...]". E, ancora, e per altro verso, la promozione delle restrizioni nel campo dei giochi d'azzardo sulla base di una valutazione non più attinente all'ordine pubblico, o solo all'ordine pubblico, ma anche alla "tutela della salute individuale e il benessere psichico e socio-economico della popolazione locale" (Corte Costituzionale sentenza n. 300/2011). Peraltro, in ragione di quanto espresso dal Comando di Polizia Municipale in ordine all'opportunità di prevedere restrizioni per l'apertura di sale giochi in considerazione di aspetti socio-urbanistici, non si può tacere di una recentissima sentenza del TAR per l'Emilia Romagna (Sezione Seconda), la n. 00976/2014, che circa una deliberazione consiliare (del Comune di Comacchio) che vieta l'apertura di sale da gioco entro il raggio di 500 metri da siti sensibili (scuole, ospedali, parchi, aree gioco all'aperto) si pronuncia per il suo annullamento "in quanto la pianificazione delle sale da gioco e la riallocazione di quelle prossime a siti sensibili appartiene all'Amministrazione Autonoma dei Monopoli, come chiaramente indicato dal comma 10 dell'art. 7 del D.L. n. 158/2012". Il che dà ragione, ancora una volta, della complessità e delicatezza degli interventi di regolamentazione

4

proposti dai Consiglieri Capasso, Marino e Verneti e dell'esigenza di operare tra i vari organi, politici e burocratici, in stretta sinergia.

In riferimento al non favorevole parere del Ragioniere generale e al parziale parere non favorevole del dirigente del SUAP, si ricorda la facoltà degli organi deliberanti, prevista dal comma 4 dell'art. 49 del T.U. 267/2000, di adottare ugualmente il provvedimento, dandone "adeguata motivazione nel testo".

Competono all'organo deliberante le valutazioni conclusive, nell'ambito dei principi costituzionali che presiedono l'organizzazione e l'attività della pubblica amministrazione e, in specie, al *principio di buon andamento*, per il quale l'azione amministrativa deve svolgersi secondo regole di buona amministrazione.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Gaetano Virtuoso

56

Testo coordinato con gli emendamenti approvati in Consiglio

CONSIGLIO COMUNALE DI NAPOLI

PROPOSTA DI DELIBERA DI INIZIATIVA CONSILIARE


AI SENSI DELL'ART. 42 DEL T.U.E.L. E DELL'ART. 54 DEL REGOLAMENTO

DEL CONSIGLIO COMUNALE

di Regolamento Sale da Gioco e Giochi leciti

Premesso che:

- 1.- Anche nella città di Napoli come nel resto del Paese, si sono moltiplicate la Sale da Gioco e di Bingo ed è sempre più frequente imbattersi in locali aperti al pubblico (bar, tabaccherie, circoli privati) che, tra i vari servizi riservati alla propria clientela offrono la possibilità di giocare alle slot machines, o meglio ribattezzate, macchine mangia soldi ed altre forme di gioco d'azzardo;
- 2.- dalle recenti statistiche si stima che almeno il 30% della popolazione è interessata a tale tipo di gioco e che vi è un alto rischio di dipendenze dal gioco problematico, con ripercussioni, non solo sul giocatore, bensì su tutto il nucleo familiare che, nella maggior parte dei casi, vede la propria solidità familiare ed economica dissolversi in breve tempo;
- 3.- lo Stato spende circa 6 milioni di euro all'anno per la cura delle dipendenze da gioco patologico;
- 4.- la dipendenza da gioco d'azzardo è fenomeno ormai radicato nella nostra città;
- 5.- l'aspetto della compulsività, spinge le persone, in molti casi adolescenti, a stazionare diverse ore al giorno davanti alle slot machine;
- 6.- occorre disciplinare la dislocazione sul territorio delle sale da gioco prevedendo espressamente un meccanismo di controllo della attività;
- 7.- con delibera n. 993 del 23/12/2013 la Giunta Comunale di Napoli ha approvato il *"programma integrato finalizzato ad aumentare la consapevolezza circa i rischi connessi al gioco, ad istituire la Consulta cittadina permanente sulla dipendenza dal gioco nonché ad introdurre strumenti per proteggere i cittadini, con particolare riferimento a coloro che versano in condizione di maggiore fragilità sociale"* prevedendo anche la introduzioni di limitazioni circa l'orario di apertura e circa la localizzazione sul territorio anche attraverso la predisposizione di un regolamento;



8.- la Regione Campania, con legge n. 16 del 7 agosto 2014 all'art. 1 comma 197 e ss in armonia con i principi costituzionali e nel rispetto di quanto previsto dal decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 (Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute), convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, promuove nelle competenti sedi istituzionali misure volte alla prevenzione, alla riduzione del rischio nonché al contrasto ed alla dipendenza dal Gioco d'Azzardo Patologico (GAP) anche in osservanza delle indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità e della Commissione europea sui rischi del gioco d'azzardo;

9.- a mente del comma 201 della legge Regione Campania n. 16 del 07.08.2014: Al fine di perseguire le finalità di cui al comma 197 i Comuni possono dettare, nel rispetto delle pianificazioni di cui all'articolo 7, comma 10, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, (Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del paese mediante un più alto livello di tutela della salute) convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n.189, previsioni urbanistico-territoriali in ordine alla localizzazione delle sale da gioco;

10.- ai sensi dell'art. 54, comma 1, del T.U. approvato con D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267, nel testo sostituito per effetto dell'art. 6 del D.L. 23 maggio 2008 n. 92, convertito con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della L. 24 luglio 2008 n. 125, "il Sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende: a) all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalla legge e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica; b) allo svolgimento delle funzioni affidategli dalla legge in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria; c) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone preventivamente il Prefetto" (cfr. Consiglio di Stato 01.04.2014, n. 5251);

11.- in virtù dell'art. 19, del d.P.R. n. 616/1977 sono attribuite ai comuni le funzioni di cui al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni tra cui la licenza per sale pubbliche per biliardi o per altri giochi leciti di cui all'art. 86 del TULPS;

12.- la Corte di Giustizia UE, sez. IV, con sentenza del 19/07/2012, n. 470, nella causa tra SIA Garkalns c. Rigas dome ha chiaramente affermato che *"L'articolo 49 Ce non osta ad una normativa di uno Stato membro, come quella del procedimento principale, che conferisce alle autorità locali un ampio margine discrezionale, consentendo loro di rifiutare il rilascio di una licenza di apertura di un casinò, di una sala da gioco, o di una sala bingo, in base all'esistenza di una "lesione sostanziale degli interessi dello Stato e degli abitanti del territorio della circoscrizione amministrativa interessata", purché tale normativa persegua effettivamente lo scopo di ridurre le occasioni di gioco e di limitare le attività in tale settore in modo coerente e sistematico o di garantire l'ordine pubblico e a condizione che il potere discrezionale delle competenti autorità sia esercitato in maniera trasparente, di modo da consentire il controllo sull'imparzialità dei procedimenti di autorizzazione....."*;

13.- la Corte Costituzionale con sentenza n. 220 del 09.07.2014 La Corte Costituzionale con la sentenza n. 220 del 09.07.2014, ha affermato che *"- in forza della generale previsione dell'art. 50, comma 7, del d.lgs. n. 267 del 2000 - il sindaco può disciplinare gli orari delle sale giochi e degli esercizi nei quali siano installate apparecchiature per il gioco e che ciò può fare per esigenze di tutela della salute, della quiete pubblica, ovvero della circolazione stradale" ed, inoltre, che: "il potere di limitare la distribuzione sul territorio delle sale da gioco attraverso l'imposizione di distanze minime rispetto ai cosiddetti luoghi sensibili, potrebbe altresì essere ricondotto alla potestà degli enti locali in materia di pianificazione e governo del territorio, rispetto alla quale la Costituzione e la legge ordinaria conferiscono al Comune le relative funzioni"*.

14.- ugualmente la giurisprudenza amministrativa (cfr.: TAR Toscana, Sez.ne II, con sentenza n. 1578, del 2013) ha affermato che in Toscana, l'ordinanza comunale, che dispone la cessazione dell'attività di sala giochi-slot machine (VLT) in un locale del centro storico, non può essere considerata invasiva delle competenze proprie dell'Amministrazione statale, ed in particolare del Questore, privando di efficacia l'autorizzazione da questi rilasciata, atteso che essa non interferisce con l'interesse pubblico alla cui cura e tutela è finalizzata nel caso specifico l'autorizzazione questorile (id est, la pubblica sicurezza), essendo invece rivolta al rispetto delle scelte dell'Amministrazione comunale, niente affatto illogiche, in ordine alla valorizzazione di aree di particolare interesse, quale è il centro storico;

15.- la regolamentazione sulle Sale da Gioco e Giochi leciti è stata adottata anche in altre grandi città, tra cui Genova e Milano, al fine di ridurre il rischio della ludopatia e disciplinare la concessione delle autorizzazioni;

16.- presso il Consiglio Comunale è stata presentata dai Consiglieri Simona Marino, Elpidio Capasso e Francesco Vernetti un proposta di delibera per la adozione di *"Misure di contrasto al gioco d'azzardo nei locali pubblici ed incentivi ai locali pubblici al non utilizzo delle slot machines ed ogni altra forma di gioco d'azzardo"*.

17. NORMATIVA DI RIFERIMENTO: Regio Decreto 18 giugno 1931 n. 773 e s.m.i. , di seguito TULPS; - Regolamento di esecuzione del TULPS approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635; Art. 38, commi 1 e 5 del D.L. 4 luglio 2006 n. 223, convertito con modificazioni ed integrazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; Art. 22, comma 6, della l. 27 dicembre 2002, n. 289, come modificato dall'art. 38, comma 5, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223 convertito con modificazioni ed integrazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; Art. 14 bis del D.P.R. 26.10.1972 n. 640 e successive modificazioni ed integrazioni; D.P.R. n. 616 del 24.07.1977 sul rilascio delle licenze attribuite ai Comuni; Decreto interdirettoriale 27 ottobre 2003 concernente l'individuazione del numero massimo di apparecchi e congegni di cui all'art. 110, c. 6 e 7 del TULPS che possono essere installati in esercizi pubblici, circoli privati e punti di raccolta di altri giochi autorizzati, nonché le prescrizioni relative all'installazione di tali apparecchi; Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 18 gennaio 2007 "individuazione del numero massimo di apparecchi di intrattenimento di cui all'art. 110, commi 6 e 7, del TULPS che possono essere installati per la raccolta del gioco presso i punti vendita; Legge 08.11.2012 n. 189 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un piu' alto livello di tutela della salute. Legge Regione Campania n. 16 del 7 agosto 2014; Delibera di Giunta Comunale n. 993 del 23.12.2013".

o o o

Tanto premesso i sottoscritti Consiglieri Comunali ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 del T.U.E.L. e dell'art. 54 del Regolamento del Consiglio comunale, al fine di migliorare la vivibilità dei cittadini Napoletani

propongono

I.- l'approvazione dell'allegato Regolamento Sale da Gioco e Giochi Leciti;

II.- nonché l'adozione ogni ulteriore atto necessario affinché si possano rapidamente perseguire le finalità del presente atto.

Napoli, 1 dicembre 2014

I Consiglieri

I Firmatario

Cons. Gennaro Esposito (RD)

Elpidio Capasso (C.I.)

Simona Marino (C.I.)



Francesco Verneti (C.I.)

Vittorio Vasquez (SIM)

Pietro Rinaldi (SIM)

Marco Russo (SIM)

David Lebro (La Città Campania Domani)

Carmine Attanasio (Verdi)

Antonio Borriello (PD)

Salvatore Pace (G. Misto)

Maria Lorenzi (La Città Campania Domani)

Antonio Luongo (IDV)

Elena Coccia (FED)

Carmine Sgambati (NET)

Am

COMUNE DI NAPOLI
REGOLAMENTO SALE DA GIOCO E GIOCHI LECITI

INDICE
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

- Art.1 Ambito di applicazione
- Art.2 Finalità e principi generali
- Art.3 Giochi vietati
- Art.4 Tabella dei giochi proibiti

TITOLO II
SALE PUBBLICHE DA GIOCO

- Art.5 Definizione di sala pubblica da gioco
- Art.6 Localizzazioni e requisiti dei locali
- Art.7 Adempimenti per l'esercizio di sala pubblica da gioco
- Art.8 Prescrizioni di esercizio e divieti
- Art.9 Durata ed efficacia dell'autorizzazione
- Art.10 Subingresso
- Art.11 Requisiti morali di accesso all'attività
- Art.12 Cessazione dell'attività
- Art.13 Revoca, decadenza, sospensione della licenza
- Art.14 Caratteristiche dei giochi
- Art.15 Utilizzo degli apparecchi: prescrizioni e divieti
- Art.16 Informazione al pubblico
- Art.17 Orari

TITOLO III
INSTALLAZIONE DI APPARECCHI E CONGEGNI AUTOMATICI E SEMIAUTOMATICI
NEI LOCALI IN POSSESSO DI LICENZA DI CUI ALL'ART.86 E ALL'ART.88 DEL TULPS
E ALTRI GIOCHI LECITI

- Art.18 New Slot
- Art.19 Prescrizioni generali ed orario di funzionamento
- Art.20 Domanda di autorizzazione per installazione giochi
- Art.21 Rinnovo
- Art.22 Apparecchi da divertimento senza vincita in denaro e biliardi
- Art.23 Giochi leciti che non necessitano del nulla osta dell'Amministrazione dello Stato
- Art.24 Sanzioni
- Art.25 Disposizioni finali e transitorie

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento disciplina le licenze e le autorizzazioni di competenza comunale relative all'esercizio di giochi leciti in conformità a quanto previsto dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931 n. 773 e s.m.i., d'ora innanzi TULPS, dalla Legge Regione Campania n. 16 del 7 agosto 2014 e dell'art. 19 del D.P.R. n. 616 del 24.07.1977.

2. Le tipologie dei giochi trattati dal presente regolamento sono:

a) quelle previste dall'art. 110 comma 6 del TULPS, cosiddette new slot e Videolottery (VLT), giochi leciti esercitati in apposite sale pubbliche da gioco, sale dedicate, sale biliardi, agenzie per la raccolta di scommesse ippiche e sportive, agenzie di scommesse; negozi di gioco sale bingo; alberghi, locande e pensioni; trattorie, osterie e ristoranti caffè, enoteche e bar con somministrazione di bevande alcoliche e non, stabilimenti balneari e piscine, rivendite di tabacchi ed attività commerciali;

b) apparecchi dell'articolo 110, comma 7 del TULPS;

c) apparecchi meccanici ed elettromeccanici (AM): Biliardo e apparecchi simili attivabili a moneta o gettone, ovvero affittati a tempo; elettrogrammofono e apparecchi simili attivabili a moneta o gettone ("juke box"); apparecchi meccanici attivabili a moneta o gettone, ovvero affittati a tempo: calcio balilla - bigliardini e apparecchi simili; Apparecchi elettromeccanici attivabili a moneta o gettone, ovvero affittati a tempo (flipper, gioco elettromeccanico dei dardi , cosiddette freccette e apparecchi simili apparecchi meccanici e/o elettromeccanici per bambini attivabili a moneta o gettone, ovvero affittati a tempo: congegno a vibrazione tipo "Kiddie rides" e apparecchi simili; apparecchi elettromeccanici attivabili a moneta o gettone, ovvero affittati a tempo: gioco a gettone azionato da ruspe e apparecchi simili.

3. Sono escluse dal campo di applicazione del presente regolamento le forme di intrattenimento esercitate su area pubblica e quelle nelle quali è prevalente l'attività di intrattenimento mediante forme di spettacolo.

ART.2 FINALITA' E PRINCIPI GENERALI

1. Il Comune di Napoli, con il presente Regolamento, si prefigge l'obiettivo di garantire che la diffusione dei locali in cui si pratica il gioco lecito avvenga evitando effetti pregiudizievoli per la sicurezza urbana, la viabilità, l'inquinamento acustico e la quiete pubblica e limitando le conseguenze sociali dell'offerta dei giochi su fasce di consumatori psicologicamente più deboli, nonché la dequalificazione territoriale e del valore degli immobili.

2. L'Amministrazione intende prevenire il gioco patologico, anche attraverso iniziative di informazione e di educazione e valorizzare le forme di aggregazione sociale e di gestione del tempo libero che stimolino la creazione di relazioni positive, la comunicazione e la creatività.

3. Le procedure amministrative connesse all'apertura, svolgimento, modificazione e cessazione delle attività economiche disciplinate dal presente Regolamento si informano ai seguenti principi:

a) tutela dei minori;

b) tutela degli utilizzatori, con particolare riferimento alla necessità di:

b1. contenere i rischi connessi alla moltiplicazione delle offerte, delle occasioni e dei centri di intrattenimento aventi come oggetto il gioco d'azzardo, in funzione della prevenzione del gioco d'azzardo patologico;

b2. contenere i costi sociali ed economici, oltre che umani e morali, derivanti dall'abuso del gioco d'azzardo, con particolare riferimento alla necessità di contenere i rischi derivanti dal fenomeno della sindrome da gioco patologico e dall'effetto che questi potrebbero avere nel contesto familiare;

c) tutela dell'ordine pubblico, della sicurezza urbana, della salute e della quiete della collettività.

4. Ai sensi dell'articolo 9 del TULPS, l'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di imporre vincoli, prescrizioni, obblighi o altre forme dirette o indirette di limitazione al termine di un procedimento di valutazione in relazione a:

a) rispetto dei vincoli di destinazione urbanistica degli immobili;

b) della prossimità dei locali sede dell'attività a luoghi di pubblico interesse di cui al successivo art.7.

5. I procedimenti amministrativi di cui al presente atto rientrano nella competenza dello Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) competente al rilascio dell'autorizzazione.

ART. 3 GIOCHI VIETATI

1. L'esercizio del gioco d'azzardo è vietato in tutte le sue manifestazioni e l'installazione e l'uso di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco d'azzardo sono vietati nei luoghi pubblici o aperti al pubblico e nei circoli ed associazioni di qualunque specie, ad eccezione degli apparecchi e congegni consentiti dalla legge statale.

2. Sono altresì vietati tutti gli apparecchi e congegni che sono privi del nulla osta, ove necessario, dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

3. Fatte salve le sanzioni previste nei confronti di chiunque eserciti illecitamente attività di offerta di giochi con vincita in denaro, è vietata la messa a disposizione, presso qualsiasi pubblico esercizio, di apparecchiature che, attraverso la connessione telematica, consentano ai clienti di giocare sulle piattaforme di gioco messe a disposizione dai concessionari on-line, da soggetti autorizzati all'esercizio dei giochi a distanza, ovvero da soggetti privi di qualsiasi titolo concessorio o autorizzatorio rilasciato dalle competenti autorità.

ART. 4 TABELLA DEI GIOCHI PROIBITI

1. Sono considerati giochi proibiti quelli indicati nell'apposita tabella predisposta dal Questore e vidimata dal Comune.

2. In tutte le sale pubbliche da gioco o negli altri esercizi, compresi i circoli privati, autorizzati alla pratica del gioco o alla installazione di apparecchi da gioco, deve essere esposta, in luogo ben visibile, la tabella predisposta dal Questore, nella quale oltre al divieto delle scommesse, sono indicati i giochi d'azzardo e quelli vietati per motivi di pubblico interesse.

TITOLO II - SALE PUBBLICHE DA GIOCO

SALE BILIARDI – SALE GIOCHI – AGENZIE PER LA RACCOLTA DI SCOMMESSE IPPICHE E SPORTIVE – SALE VLT (videolottery) – SALE BINGO – NEGOZI DEDICATI

ART. 5 DEFINIZIONE DI SALA PUBBLICA DA GIOCO

1. Si intende per sala pubblica da gioco, in seguito denominata anche "sala giochi", un esercizio composto da uno o più locali, la cui attività prevalente sia mettere a disposizione della clientela una gamma di giochi leciti (biliardo, apparecchi automatici o semiautomatici da gioco di vario tipo, bowling ecc.) e altre apparecchiature per intrattenimento, (ad esclusione di quelle che possano configurarsi quale forma di spettacolo) quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: sale dedicate alle VLT, sale scommesse, sale bingo negozi dedicati al gioco.

ART. 6 LOCALIZZAZIONI E REQUISITI DEI LOCALI

1. Nei casi di agenzie per la raccolta di scommesse, sale VLT o nel caso dell'esercizio di giochi con vincita in denaro, il locale dove viene svolta l'attività deve essere distante almeno 500 metri, misurati per la distanza pedonale più breve, da:

- 1) istituti scolastici di qualsiasi grado, sedi e strutture universitarie;
- 2) luoghi di culto, intendendosi come tali anche i cimiteri;
- 3) impianti sportivi e centri giovanili o altri istituti frequentati principalmente da giovani;
- 4) strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale, strutture ricettive, ed inoltre strutture ricettive per categorie protette;
- 5) attrezzature balneari e spiagge;
- 6) giardini, parchi e spazi pubblici attrezzati e altri spazi verdi pubblici attrezzati;
- 7) musei civici e nazionali.

2. I luoghi di cui ai numeri 1) sedi e strutture universitarie, 5) e 6) del comma precedente sono espressamente individuati dal presente regolamento del Comune di Napoli come luoghi sensibili ai sensi del comma 201 della Legge Regionale Campania n. 16 del 7 agosto 2014.

3. Al fine di tutela della salute pubblica, per evitare che la disponibilità immediata di denaro

contante costituisca incentivo al gioco, all'interno del locale non potranno essere presenti sportelli bancari, postali o bancomat e non potranno essere aperte sale nel raggio di 200 mt da sportelli bancari, postali o bancomat, né agenzie di prestiti di pegno o attività in cui si eserciti l'acquisto di oro, argento od oggetti preziosi.

4. Non è richiesto il requisito della distanza di 500 metri dai luoghi sensibili nel caso di apertura sala biliardi o sala giochi che non installi apparecchi da gioco con vincita in denaro.

5. Ai fini della misurazione della distanza tra locali e i luoghi di cui al primo comma, essa dovrà essere misurata partendo dal centro della porta di ingresso al locale e seguendo il percorso pedonale più breve, nel rispetto del Codice della Strada, fino al centro della porta di ingresso del luogo sensibile individuato.

6. L'esercizio delle attività di cui al presente titolo sono vietate:

-negli immobili di proprietà della Civica Amministrazione, che opererà, inoltre, affinché analogo divieto venga introdotto con riferimento agli immobili delle società partecipate della stessa;

-nei chioschi su suolo pubblico;

- nel perimetro del Centro Antico cittadino ricompreso nell'area tra le seguenti Vie anch'esse incluse nel perimetro interdetto: Corso Umberto I, Via G. San Felice, Via A. Diaz, Via Toledo, Via E. Pessina, Via Foria, Via Domenico Cirillo, Via Carbonara, Via A. Poerio, Corso Umberto I;

- nell'area del Centro Storico delle Municipalità così come perimetrata zona A del vigente piano regolatore.

7. Nel caso in cui tali attività fossero presenti in immobili locati o concessi dall'Amministrazione, non si procederà al rinnovo del contratto alla prima scadenza di legge.

8. Il locale adibito alle attività disciplinate dal presente titolo deve essere ubicato esclusivamente al piano terra degli edifici purché non all'interno o adiacenti a unità immobiliari residenziali;

9. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione il locale deve rispettare:

la normativa vigente in materia di barriere architettoniche;

la normativa vigente in materia di inquinamento acustico;

la normativa vigente in materia igienico-sanitaria e sicurezza sui luoghi di lavoro;

i regolamenti locali di Polizia Urbana;

la normativa urbanistica edilizia vigente;

10. Il locale deve rispondere ai requisiti di sorvegliabilità previsti dall'art. 4 del D.M. 564/92 modificato con successivo decreto 5.8.1994 n.534.

ART. 7 ADEMPIMENTI PER L'ESERCIZIO DI SALA PUBBLICA DA GIOCO

1. L'apertura delle sale pubbliche da gioco di cui al presente titolo, il loro trasferimento di sede, l'ampliamento della superficie, il cambio di titolarità sono sempre subordinati all'ottenimento dell'autorizzazione comunale, ai sensi dell'articolo 86 del TULPS e dell'art. 19 del D.P.R. n. 616 del 24.07.1977.

2. Per l'apertura di agenzie per la raccolta di scommesse ippiche e sportive e per sale dedicate all'installazione di apparecchi o sistemi di gioco VLT (Video Lottery Terminal) di cui all'art. 110 comma 6 lettera b) del TULPS, dovrà parimenti essere ottenuta la prescritta licenza di cui all'art. 88 del TULPS rilasciata dalla Questura. L'autorizzazione comunale costituisce comunque condizione di esercizio dell'attività sul territorio comunale.

3. La domanda di apertura o di trasferimento di sede di una sala pubblica da gioco è redatta in ossequio alle indicazioni degli uffici comunali competenti e della modulistica dagli stessi eventualmente predisposta.

4. In caso di richiesta di apertura di una agenzia per la raccolta di scommesse ippiche e sportive, di sale VLT (videolottery) si dovrà dichiarare anche il possesso di quanto previsto dall'art. 88 del TULPS e dalle successive eventuali normative in materia.

5- Alla domanda devono essere allegati i documenti richiesti dai competenti uffici comunali.

6. L'autorizzazione è rilasciata entro 90 giorni dal ricevimento della domanda da parte del


SUAP, termine decorso il quale la domanda si intende accolta (art.20 L.241/90 s.m.i.) ed ha la durata di cinque anni.

ART. 8 PRESCRIZIONI DI ESERCIZIO E DIVIETI

1. E' ammessa la rappresentanza nella gestione dell'attività da parte di soggetto che abbia i requisiti previsti e che, a tal fine, deve risultare autorizzato.
2. I giochi devono essere leciti e tali da non presentare rischi per l'incolumità degli utilizzatori;
3. Gli apparecchi da gioco di cui all'art.110 comma 6 e 7 del TULPS devono essere dotati del Nulla Osta dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
4. In nessun caso è consentita l'installazione degli apparecchi da gioco all'esterno dei locali.
5. Il numero massimo degli apparecchi da gioco di cui all'art.110 C.6 del TULPS è stabilito dal Decreto 27 luglio 2011 " Determinazione dei criteri e parametri numerici quantitativi per l'installabilità di apparecchi di cui all'art.110, comma 6 del TULPS" del Ministero dell'Economia e delle Finanze e s.m.i.
6. La variazione del numero o della tipologia degli apparecchi da gioco nelle sale giochi è subordinata alla presentazione di Segnalazione Certificata Inizio Attività al SUAP.
7. Il titolare dell'esercizio commerciale, del locale ovvero del punto di offerta del gioco con vincite in denaro identifica i minori di età mediante richiesta di esibizione di un documento di identità, tranne nei casi in cui la maggiore età sia manifesta.
8. Per la sostituzione di un apparecchio da gioco nell'ambito della stessa tipologia è sufficiente inviare al SUAP il Nulla Osta dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e la loro matricola identificativa.
9. Costituisce esercizio non autorizzato dell'attività di sala giochi, punito ai sensi delle vigenti normative:
 - a) il superamento dei limiti numerici previsti dalla legge;
 - b) la realizzazione, pur nel rispetto formale dei limiti numerici, di sale attrezzate, funzionalmente o strutturalmente con accesso separato dall'attività principale e dedicate all'esercizio dell'attività di intrattenimento mediante giochi e congegni.
10. L'attività di somministrazione è ammessa, previa SCIA da presentare al SUAP e la superficie utilizzata non potrà essere superiore a 1/4 della superficie complessiva del locale.
11. L'attività di somministrazione può essere svolta unicamente negli orari stabiliti per l'erogazione del gioco e non disgiuntamente all'attività di gioco stessa.
12. La superficie utilizzata per la somministrazione è da intendersi come attività meramente accessoria e servente rispetto a quella dell'offerta di gioco pubblico.
13. L'accesso all'area di somministrazione non può avvenire da ingresso diverso da quello di accesso al locale in cui si svolge il gioco e l'area di somministrazione non deve essere collocata immediatamente dopo l'ingresso al locale stesso.
14. L'autorizzazione comunale, la tabella dei giochi proibiti e la tariffa dei prezzi devono essere sempre tenute esposte nel locale sede dell'attività in luogo visibile e mostrate agli organi di controllo per gli accertamenti di competenza. Sono inoltre vietate le esposizioni esterne al locale di cartelli, manoscritti e/o proiezioni che pubblicizzano vincite temporali appena accadute o storiche.
15. E' vietata qualsiasi attività pubblicitaria relativa all'apertura o all'esercizio di sale da gioco.
16. Ai sensi dell'articolo 9 del TULPS, oltre alle condizioni previste dalle normative in vigore, chiunque eserciti le attività disciplinate dal presente regolamento deve anche osservare le eventuali prescrizioni che l'autorità comunale ritenga di imporgli nel pubblico interesse.

ART. 9 DURATA ED EFFICACIA DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Le autorizzazioni di cui all'articolo 86 e 88 del TULPS e quelle delegate ai sensi dell'art. 19, primo comma n. 8 del DPR 616/1977, aventi ad oggetto l'installazione degli apparecchi di cui all'art. 1 che precede, sono concesse per cinque anni e ne può essere richiesto il rinnovo dopo la



scadenza.

2. Per le autorizzazioni esistenti il termine di cinque anni decorre dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

3. Determinano l'efficacia dell'autorizzazione:

- a) la validità dei nulla osta rilasciati dall'Amministrazione delle Dogane e dei Monopoli agli apparecchi installati;
- b) il regolare pagamento delle imposte stabilite dallo Stato sugli apparecchi installati;
- c) il possesso della tabella dei giochi proibiti.

ART. 10 SUBINGRESSO

1. Ai fini della tutela dei valori di cui all'art. 2, il trasferimento della proprietà o della gestione dell'azienda comporta il rilascio di una nuova autorizzazione al subentrante. A tal fine il cessionario, acquisito il titolo, deve presentare apposita domanda e non può iniziare l'attività se non dopo il rilascio dell'autorizzazione.

2. L'istanza deve essere predisposta su apposita modulistica scaricabile dal sito internet comunale ed inviata in via esclusivamente telematica al SUAP, corredata di tutti i documenti indicati sul modello. Tutta la corrispondenza verrà inviata dal SUAP via posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo PEC del soggetto che ha provveduto all'invio telematico della pratica.

3. In caso di subingresso verrà verificata la corrispondenza dei locali e delle strutture con le prescrizioni previste dall'art.7 del presente regolamento.

4. L'autorità di pubblica sicurezza può ordinare la cessazione dell'attività se l'interessato o il rappresentante esercente sia privo dei requisiti soggettivi previsti dalle vigenti normative e dal presente regolamento.

ART. 11 REQUISITI MORALI DI ACCESSO ALL'ATTIVITA'

1. Per poter richiedere ed ottenere il rilascio dell'autorizzazione all'attività, il titolare di impresa individuale deve:

- a) essere in possesso dei requisiti soggettivi previsti dagli artt. 11 e 92 del TULPS;
- b) non essere sottoposto a misure di prevenzione che costituiscano "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 10 della legge 31.5.1965, n. 575" e succ. mod. (antimafia);
- c) dichiarare di essere in regola con il pagamento di ogni tassa, imposta o onere verso l'amministrazione Comunale (programma 100);
- d) allegare alla domanda di autorizzazione il certificato antimafia rilasciato dalla competente autorità;

2. In caso di impresa svolta in forma societaria, i requisiti morali di cui al precedente comma 1, devono essere posseduti da tutti soci che svolgono attività di gestione ed amministrazione, per le società di persone e dagli amministratori, presidenti o componenti del consiglio di amministrazione per le società di capitali".

ART. 12 CESSAZIONE DELL'ATTIVITA'

1. Il titolare di autorizzazione per l'esercizio dell'attività di sala giochi e assimilabili che cessa di esercitare l'attività a qualunque titolo, deve trasmettere all'Ufficio comunale competente, entro 30 giorni dalla cessazione, apposita comunicazione scritta allegando l'originale della autorizzazione stessa.

2. L'avvenuta presentazione della comunicazione di prosecuzione di attività da parte del subentrante, non esime il cedente dall'obbligo di comunicare la cessazione e restituire l'autorizzazione.

3. In caso di morte del titolare, l'obbligo di comunicazione della cessazione spetta agli eredi.

ART. 13 REVOCA, DECADENZA, SOSPENSIONE DELLA LICENZA

1) La licenza comunale rilasciata decade d'ufficio in caso di:

- a) perdita dei requisiti soggettivi da parte del titolare;

- b) revoca della licenza all'esercizio dell'attività prevalente di cui agli art. 86 e 88 del TULPS;
- c) mancata attivazione dell'esercizio entro 180 giorni dal rilascio della licenza, salvo proroga per comprovata necessità debitamente documentata;
- d) trasferimento di sede o di titolarità dell'azienda oggetto di licenza ex art. 86 e 88 del TULPS;
- e) sospensione dell'attività per un periodo superiore a 8 giorni senza darne comunicazione al SUAP, così come previsto dall'art. 99 del TULPS;
- f) sospensione dell'attività per un periodo superiore a quello comunicato al Comune o, comunque, superiore a 90 giorni, salvo proroga per comprovata necessità;
- g) su richiesta del Prefetto per motivi di ordine pubblico;
- h) recidiva o reiterazione delle violazioni previste dall'articolo 110 comma 9 del TULPS da parte del titolare. Per recidiva e reiterazione si intende l'inosservanza per due volte alla medesima disposizione;
- i) reiterata violazione delle norme del presente Regolamento, previa contestazione dell'addebito nelle forme e con le garanzie procedurali di cui alla L. 241/90 e s.m.i. successivamente a provvedimento di sospensione. Per recidiva e reiterazione si intende l'inosservanza per due volte alla medesima disposizione;
- j) accertato e reiterato superamento dei limiti di rumore previsti dalle vigenti normative. L'accertamento deve essere effettuato dai competenti organi di controllo, con procedura di cui al precedente punto i). Per recidiva e reiterazione si intende l'inosservanza per due volte alla medesima disposizione.

2. La licenza comunale può essere revocata:

- a) quando il titolare non osservi i provvedimenti di sospensione o non ripristini i requisiti mancanti nei termini indicati;
- b) nei casi stabiliti dal Comune per motivi di pubblico interesse, quali a titolo esemplificativo sicurezza urbana, quiete pubblica, viabilità;
- c) quando al titolare per due volte nell'arco di 12 mesi viene assegnata la sospensione di cui al comma 5.

3. La licenza comunale può essere sospesa:

- a) quando venga meno la sorvegliabilità dei locali. L'attività è sospesa per una durata non inferiore a tre giorni e non superiore a novanta giorni, termine entro il quale, salvo proroga in caso di comprovata necessità e previa motivata istanza, il titolare può riprendere l'attività, ripristinati i requisiti mancanti;
- b) nel caso in cui l'esercente non rispetti gli orari, le prescrizioni e le eventuali indicazioni operative decise dal Comune, nonché le disposizioni previste dalle normative vigenti e dal presente Regolamento.

4. L'attività può essere sospesa per motivi di igiene e per inosservanza delle norme contenute nel presente regolamento. Qualora il titolare non provveda al ripristino delle condizioni prescritte dall'autorità entro i termini dalla stessa stabiliti, la licenza può essere revocata, salvo proroghe per accertata necessità.

5. La sospensione dell'attività ai sensi dell'articolo 10 del TULPS in caso di abuso del titolare, intendendosi per tale ogni comportamento in contrasto con il pubblico interesse o con le prescrizioni generali imposte dalla legge, dall'autorità o da quanto contenuto nel presente Regolamento è la seguente:

- I) 15 giorni nel caso di comportamento in contrasto con il pubblico interesse;
- II) 60 giorni nel caso di comportamento in contrasto con il pubblico interesse o con le prescrizioni generali imposte dalla legge, dall'autorità o da quanto contenuto nel presente Regolamento.

ART. 14 CARATTERISTICHE DEI GIOCHI

- 1. I giochi devono essere leciti e conformi a quanto disposto dalla vigente legislazione nazionale.
- 2. E' consentita l'installazione e la gestione di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di trattenimenti e da gioco di abilità ed aleatorietà così come

definiti dall'art. 110 T.U.L.P.S. e s.m.i. Tali apparecchi dovranno avere le caratteristiche del decreto 11 marzo 2003 e s.m.i. ed essere muniti dei relativi nulla osta rilasciati dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

3. E' consentita l'installazione di apparecchi telematici senza vincita in denaro con connessione ad INTERNET, utilizzabili anche come strumenti di gioco da intrattenimento, purchè autorizzati secondo le vigenti normative e nel rispetto delle condizioni di cui al comma precedente.

4. E' vietata l'installazione e l'uso degli apparecchi o congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco d'azzardo, fatta eccezione per i giochi espressamente ammessi dalla legge .

5. Sono ritenuti giochi proibiti quelli indicati nella tabella predisposta dalla competente Questura, vidimata dal Sindaco o suo delegato, o quella predisposta dal Ministero dell'Interno in caso di giochi a carattere nazionale.

ART. 15 UTILIZZO DEGLI APPARECCHI: PRESCRIZIONI e DIVIETI

1. Ai sensi dell'articolo 9 del TULPS le attività di cui al presente regolamento devono osservare tutte le condizioni stabilite dalle normative vigenti, quelle riportate nella tabella dei giochi proibiti, nonché quelle particolari disposte nel pubblico interesse e di seguito elencate:

- a) l'obbligo di installare l'apparecchio in posizione tale da non arrecare intralcio al normale funzionamento dell'esercizio e non arrecare disturbo alla quiete pubblica e privata;
- b) l'obbligo di adottare le necessarie misure per la prevenzione dei rischi e la sicurezza degli ambienti di lavoro ai sensi della L. 81/2008 e s.m.i.;
- c) il divieto di installare qualsiasi gioco all'esterno dei locali o aree destinate all'attività, con esclusione dei soli giochi per bambini, tenendo conto dello spazio a disposizione che deve essere adiacente al fabbricato sede dell'attività e non intralciare il pubblico passaggio, nel rispetto di quanto stabilito dal locale regolamento di occupazione del suolo pubblico;
- d) il divieto, già sopra menzionato, di utilizzare per i minori di anni 18 gli apparecchi e i congegni di cui all'articolo 110 comma 6 del TULPS e il divieto del gioco delle carte, del biliardo e altri giochi simili e quant'altro indicato nella tabella dei giochi proibiti per i minori di anni 14;
- e) ove ricorrano le circostanze, il rispetto del D.M. 16/02/1982 e s.m.i. in materia di prevenzione incendi;
- f) il rispetto delle vigenti norme in materia di inquinamento acustico;
- g) l'impianto elettrico dei locali deve essere realizzato in conformità alla vigente normativa di sicurezza, attestato con la procedura di cui alla L. 46/90 e successivi regolamenti di applicazione, come da dichiarazione di conformità sottoscritta da professionista abilitato;
- h) il divieto di apportare modifiche alla normale sistemazione o collocazione degli arredi nel pubblico esercizio, al fine di trasformare il locale in una vera e propria sala da gioco;
- i) l'obbligo di osservare le disposizioni legislative in materia di divieto di fumo;
- j) il divieto di attività pubblicitaria relativa all'apertura o all'esercizio di sale giochi.

ART. 16 INFORMAZIONE AL PUBBLICO

1. All'interno dei locali autorizzati a detenere apparecchi da gioco deve essere esposto in modo chiaro e ben visibile un cartello contenente le indicazioni di utilizzo degli apparecchi in uso ed ogni altra indicazione prevista dalla legge e dagli uffici competenti del Comune di Napoli.

2. Ai sensi del comma 200 della legge Regione Campania n. 16 del 7 agosto 2014 gli esercizi commerciali e ad altri soggetti deputati all'intrattenimento che scelgono di non installare nel proprio esercizio apparecchiature per il gioco d'azzardo potranno esporre il marchio "SLOT FREE" per il quale non è dovuta alcuna imposta o tassa all'amministrazione comunale.

Art. 17 ORARI

1. Anche ai sensi dell'art. 50, comma 7 del vigente TUEL l'orario di attività delle sale da gioco è dalle 09.00 alle 12.00 e dalle 18.00 alle 23.00 di tutti i giorni, festivi compresi e salvo diversa

determinazione del Sindaco nell'esercizio dei poteri previsti dalla legge.

2. Nell'ambito di tali limiti il titolare della licenza ha facoltà di scegliere il proprio orario di apertura e di chiusura dandone comunicazione scritta al Servizio Attività Produttive del Comune.

3. La chiusura infrasettimanale e festiva sono facoltative, se non diversamente disciplinate con Ordinanza del Sindaco.

4. L'orario adottato dovrà essere reso noto al pubblico con l'esposizione di apposito cartello nel quale dovranno anche essere riportati gli estremi della comunicazione inoltrata al Comune.

5. Fatta salva l'applicazione delle norme del Codice penale, del Codice civile ed in materia di inquinamento acustico, in caso di necessità, connessa al ricorrente e comprovato disturbo alla quiete pubblica ed inquinamento acustico e nelle altre ipotesi previste dall'articolo 54, comma 3 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il Sindaco dispone, anche per singole attività, la riduzione dell'orario di chiusura serale delle sale pubbliche da gioco e/o il divieto di utilizzo di apparecchi da gioco rumorosi in particolari orari della giornata.

6. La riduzione dell'orario di cui al comma precedente è disposta dal Sindaco per un periodo:

- a) di giorni sette, per la prima volta in cui viene accertato il disturbo alla quiete pubblica;
- b) di giorni quindici, in caso di secondo accertamento di disturbo alla quiete pubblica commesso nello stesso anno;
- c) di mesi tre, per ogni successivo accertamento al secondo del disturbo alla quiete pubblica, indipendentemente dall'arco temporale di tale accertamento rispetto al precedente.

TITOLO III - GIOCO LEICITO NEI LOCALI APERTI AL PUBBLICO

ART. 18 NEW SLOT

1. Il presente articolo disciplina gli apparecchi previsti dall'art. 110 comma 6 lettera a) del TULPS comunemente detti new slot.

2. Detti apparecchi, dotati di attestato di conformità alle disposizioni vigenti rilasciato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e obbligatoriamente collegati alla rete telematica di cui all' articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, si attivano con l'introduzione di moneta metallica ovvero con appositi strumenti di pagamento elettronico definiti con provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nei quali insieme con l'elemento aleatorio sono presenti anche elementi di abilità, che consentono al giocatore la possibilità di scegliere, all'avvio o nel corso della partita, la propria strategia, selezionando appositamente le opzioni di gara ritenute più favorevoli tra quelle proposte dal gioco, il costo della partita non supera 1 euro, la durata minima della partita è di quattro secondi e che distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a 100 euro, erogate dalla macchina. Le vincite, computate dall'apparecchio in modo non predeterminabile su un ciclo complessivo di non più di 140.000 partite, devono risultare non inferiori al 75 per cento delle somme giocate. In ogni caso tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o comunque le sue regole fondamentali.

3. Relativamente agli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di cui al comma precedente è necessaria l'autorizzazione prevista dall'art. 86 TULPS:

- a) per l'installazione negli esercizi già autorizzati ai sensi dell'art.86 del TULPS per la somministrazione di alimenti e bevande, alberghi.
- b) per l'installazione in esercizi commerciali, artigianali, rivendite di tabacchi, edicole;
- c) per l'installazione in internet point, phone center, anche se già autorizzati ai sensi dell'art.88 del TULPS.

4. Gli apparecchi e congegni di cui al presente articolo non possono, in alcun caso, essere installati negli esercizi pubblici, qualora gli stessi si trovino all'interno di ospedali, luoghi di cura, scuole od istituti scolastici, sedi e strutture universitarie, ovvero all'interno delle pertinenze di luoghi di culto; nei locali di proprietà della Civica Amministrazione e delle società partecipate, anche se concessi o locati a terzi; in esercizi insistenti su area pubblica

rilasciata in concessione, compresi i dehor. Inoltre, non possono essere installati all'interno di circoli privati, sedi di associazioni, Società di Mutuo Soccorso e Pubbliche assistenze, non autorizzati alla somministrazione ai sensi dell'art.86 del TULPS.

5. Non possono installarsi apparecchi di intrattenimento e svago, come definiti dall'art. 110 T.U.L.P.S. ai commi 6 e 7 in aree appositamente destinate e allestite individuate all'interno dei locali di somministrazione.

6. Nei circoli privati l'area in cui vengono installati gli apparecchi di cui sopra deve essere funzionalmente separata da quella di somministrazione.

7. E' facoltà del SUAP predisporre ogni altro accertamento e richiedere eventuale altra documentazione integrativa che ritenesse necessaria ai fini della sicurezza, dell'ordine pubblico, della quiete della collettività e per motivi igienico-sanitari.

8. Al titolare di somministrazione che detiene giochi all'interno del proprio locale non sono rilasciate concessioni di occupazione suolo pubblico.

ART. 19 PRESCRIZIONI GENERALI ED ORARIO DI FUNZIONAMENTO

1. In nessun caso è consentita l'installazione degli apparecchi da gioco all'esterno dei locali, ad eccezione dei giochi riservati esclusivamente ai bambini.

2. L'orario massimo di funzionamento degli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, del TULPS, collocati nelle tipologie di esercizi di cui al presente titolo III, è fissato dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 18.00 alle ore 20.00, di tutti i giorni, festivi compresi. Le violazioni alle disposizioni e prescrizioni del presente provvedimento saranno punite applicandosi la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00, ai sensi dell'art. 7 bis del d. lgs. 267/2000;

ART. 20 DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE PER INSTALLAZIONE GIOCHI

1. L'installazione e il trasferimento di apparecchi e congegni automatici e semiautomatici da intrattenimento e svago in locali già in possesso dell'autorizzazione di cui all'art.86 del TULPS, nonché nelle altre attività commerciali e artigianali deve essere comunicata all'Amministrazione cittadina all'ufficio commercio che, ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 616 del 24.07.1977, rilascia l'autorizzazione all'esercizio.

2. La domanda di autorizzazione, di cui al presente titolo, è redatta in ossequio alle indicazioni degli uffici comunali competenti e della modulistica dagli stessi eventualmente predisposta.

3. Alla domanda devono essere allegati i documenti richiesti dai competenti uffici comunali.

4. In caso di trasferimento di proprietà o gestione dell'attività dei locali nei quali sono collocati gli apparecchi o congegni da gioco, il nuovo titolare o gestore è tenuto a presentare istanza di subingresso, contenente gli elementi sopra indicati.

5. L'autorizzazione rilasciata per subingresso avrà la stessa validità temporale di quella originaria, fermo restando quanto previsto in materia di rinnovo dal successivo articolo 22.

6. L'eventuale rigetto della domanda, con le motivazioni del mancato accoglimento, è notificato al richiedente nel termine previsto dalla L.241/90 e s.m.i.

ART. 21 RINNOVO

1. Gli esercenti detentori di giochi dovranno chiedere il rinnovo dell'autorizzazione alla scadenza dei cinque anni. Tale termine varrà anche nel caso di trasferimento della proprietà o della gestione dell'esercizio detentore di giochi.

2. I titolari di autorizzazione rilasciata dovranno chiedere il rinnovo alla data di scadenza indicata sulla stessa.

3. Il rinnovo dell'autorizzazione è in ogni caso subordinato alla verifica della sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa regionale di cui sopra.

ART. 22 APPARECCHI DA DIVERTIMENTO SENZA VINCTTA IN DENARO E BILIARDI

1. Apparecchi di cui all'art. 110, comma 7 lett. a) del TULPS: apparecchi e congegni per il gioco lecito di tipo elettromeccanico, privi di monitor attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, a €. 1,00, che distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie. In tal caso il valore complessivo di ogni premio non è superiore a venti volte il costo della partita; detti apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o, comunque, anche in parte, le sue regole fondamentali;

apparecchi di cui all'art. 110, comma 7 lett. c) del TULPS: apparecchi e congegni per il gioco lecito basati sulla sola abilità fisica, mentale o strategica, che non distribuiscono premi, per i quali la durata della partita può variare in relazione all'abilità del giocatore e il costo della singola partita può essere superiore a € 0,50; detti apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o, comunque, anche in parte, le sue regole fondamentali.

Apparecchi di cui all'art.110, comma 7 lett.c-bis) del TULPS: quelli, meccanici ed elettromeccanici differenti dagli apparecchi di cui alle lettere a) e c), attivabili con moneta, con gettone ovvero con altri strumenti elettronici di pagamento e che possono distribuire tagliandi direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita.

Apparecchi di cui all'art.110, comma 7 lett.c-ter) del TULPS: quelli, meccanici ed elettromeccanici, per i quali l'accesso al gioco è regolato senza introduzione di denaro ma con utilizzo a tempo o a scopo.

2. Biliardi. L'installazione di uno o più biliardi e degli apparecchi di cui al presente articolo è soggetta alla presentazione di Segnalazione Certificata Inizio Attività, con la finalità di prendere atto della volontà dell'esercizio del gioco e consentire al comune di avere dati aggiornati.

La SCIA va inoltrata in via esclusivamente telematica al SUAP, corredata di tutti i documenti indicati sul modello. Tutta la corrispondenza dovrà essere inviata dal SUAP via posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo PEC del soggetto che ha provveduto all'invio telematico della pratica.

ART. 23 GIOCHI LECITI CHE NON NECESSITANO DEL NULLA OSTA DELL'AMMINISTRAZIONE DELLO STATO

1. Giochi per i quali non è previsto il versamento di somme di danaro collegate all'alea della vincita di una somma maggiore o minore, quali carte, bocce, flipper, calciobalilla, ping pong, giochi da tavolo (dama, scacchi, giochi di società in genere), giochi tramite l'utilizzo di specifiche console (es. Playstation, Nintendo, Xbox), giochi con il computer senza collegamento a internet.

2. I giochi di cui al presente articolo non sono assoggettati ad alcun procedimento amministrativo e possono essere installati liberamente negli esercizi già autorizzati ai sensi dell'art.86 del TULPS. All'interno dell'esercizio deve comunque essere esposta la Tabella dei giochi proibiti rilasciata dal Questore e vidimata dal Sindaco o suo delegato.

ART. 24 SANZIONI

1. Ferme restando le sanzioni penali, le violazioni al Testo Unico delle Leggi di Pubblica sicurezza di cui al R.D. 773/1931, sono punite a norma degli artt. 17bis, 17ter, 17-quater e 110 del medesimo.


2. Le altre violazioni al presente Regolamento comportano l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 7 bis del Dlgs. 267/2000 Testo Unico delle leggi sugli enti locali, il cui importo è rideterminato ai sensi dell'art. 16 comma 2 della L. 689/1981 in Euro 500,00.

4. In caso di reiterate violazioni, potrà essere disposta ai sensi dell'art. 10 del TULPS la sanzione della sospensione dell'autorizzazione amministrativa dell'esercizio, o della decadenza in caso di grave e reiterate violazioni dello stesso tenore.

5. Inoltre, ai sensi dell'art. 110, comma 10, del TULPS, il titolare di Pubblico Esercizio che configuri gli illeciti di cui all'art. 110, comma 9, l'autorizzazione amministrativa dell'esercizio sarà sospesa per un periodo da uno a 30 giorni ed in caso di reiterazione sarà revocata.
6. Per quanto non previsto nel presente atto, vale quanto stabilito dalle leggi vigenti in materia.

ART. 25 DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione mentre le prescrizioni relative alla sola localizzazione e distanze, di cui all'art. 7 che precede, per gli esercizi già autorizzati, se non previste da altre vigenti norme anche regolamentari, entrano in vigore decorsi anni 5 (cinque) dalla pubblicazione sull'Albo Pretorio digitale del Comune di Napoli della delibera di approvazione.
2. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, si rinvia alle disposizioni di legge statali e regionali vigenti in materia.

Handwritten signatures in black ink, appearing to be initials or names, located on the left side of the page.